

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari contabili e personale

☐ Controllo delle attività estrattive

☐ Interventi nel Parco

☒ Pianificazione territoriale

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici**

**Pronuncia di Compatibilità Ambientale
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27 bis del Dlgs 152/2006)**

n. 16 del 22 settembre 2022

ditta: Turba Cava Romana srl

Comune: Vagli Sotto

***Diniego al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale e
delle altre autorizzazioni connesse, per il progetto di
coltivazione della cava "Suspiglionica"***

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

Preso atto che in data 27.10.2020, protocollo n. 4003, il Parco, in qualità di autorità competente, ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate la comunicazione di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di coltivazione della cava Suspiglionica, Comune di Vagli Sotto, a seguito della istanza formulata dalla ditta Turba Cava Romana srl, con sede in Massa Via Fosse del Frigido n. 9, P.I. 00660200452;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana";

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Viste la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del 31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n. 13 del 01.02.2014 con cui viene individuata la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta" competente in materia di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle Pronunce di compatibilità ambientale e dei Nulla osta in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Accertato che il sito oggetto dell'intervento in esame ricade all'interno dell'area contigua zona di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Visto l'art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, che regola il provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e stabilisce che l'autorità competente convoca una conferenza dei servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ricordato che il procedimento per il rilascio della valutazione di impatto ambientale comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale si è svolto come segue:

Avvio del procedimento in data 27.10.2020 prot. 4003;

Integrazioni da parte della ditta in data 25.11.2020;

Riunione della conferenza di servizi del 15.01.2021;

Richiesta di parere legale all'Avvocatura del 20.01.2021 prot. 203;

Ricezione del parere legale dell'Avvocatura del 25.03.2021 prot. 1204;

Comunicazioni al proponente del 13.04.2021 prot. 1474 e del 14.04.2021 prot. 1487, con cui si chiede di coordinare il progetto sulle due concessioni presenti (Suspighionica e Prunelli);

Effettuazione sopralluogo congiunto Parco, Soprintendenza e proponente in data 19 maggio 2021;

Integrazioni da parte del proponente del 20.04.2022 prot. 1669;

Riunione della conferenza di servizi del 01.06.2022;

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 08.07.2022 prot.2867;

Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza da parte del proponente del 18.07.2022 prot. 3022-3023;

Riunione della conferenza di servizi del 07.09.2022;

Visto il Rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale:

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 15.01.2021;

Integrazione al verbale della conferenza di servizi del 15.01.2021, con contributo ARPAT;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 01.06.2022 (datato per mero errore di battitura 01.06.2021);

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 08.07.2022;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 07.09.2022;

Dato atto che nel corso del presente procedimento, come risulta dal Rapporto interdisciplinare, le Amministrazioni competenti si sono espresse come segue:

amministrazione	pronuncia, autorizzazione, parere, contributo di competenza	tipo di parere
Parco Regionale delle Alpi Apuane	Pronuncia di compatibilità ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla osta del Parco Autorizzazione idrogeologica	contrario
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa-Carrara	Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica	contrario
ARPAT Dipartimento di Lucca	Contributo istruttorio in materia ambientale	contrario
Regione Toscana	Autorizzazione alle emissioni diffuse Altri pareri ambientali di competenza	contrario
Comune di Vagli Sotto	Autorizzazione estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico	favorevole
AUSL Toscana Nord Ovest	Parere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	favorevole con prescrizioni
Unione Comuni Garfagnana	Autorizzazione/parere taglio boschivo	silenzio assenso
Provincia di Lucca	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori	silenzio assenso
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale	Parere di conformità al proprio piano	parere non dovuto

Preso atto che i pareri contrari prevalgono su quelli favorevoli per le seguenti ragioni:

- sono rilasciati da amministrazioni competenti in materia ambientale e paesaggistica;
- attengono a criticità non superabili che comportano il diniego della pronuncia di compatibilità ambientale e della autorizzazione paesaggistica, presupposti indispensabili per il rilascio dei titoli abilitativi che consentono la realizzazione dell'intervento;

Dato atto che i pareri contrari di cui sopra, si sono formati sulla base delle seguenti motivazioni:

1. l'intervento comporta rilevanti impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico;
2. l'intervento non è conforme al Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana e pertanto risulta in contrasto con la normativa vigente;

I motivi sopra richiamati sono precisati e dettagliati nel Rapporto interdisciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Preso atto che in riferimento al procedimento per il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, avviato in data 27.10.2020, il Parco, in qualità di autorità competente, esclusi i tempi di sospensione per la produzione da parte del proponente delle integrazioni documentali nonché i tempi di sospensione previsti dal DL 17 marzo 2020 n. 18, ha concluso l'istruttoria tecnica per il rilascio della Pronuncia medesima in 112 giorni, ovvero entro i 150 giorni previsti dal comma 1, art. 57, L.R. 10/2010;

Tenuto conto che il proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della Legge Regionale 10/2010 e dalla delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 12.04.2013, effettuando il versamento di € 5.000,00 tramite bonifico bancario in data 18.09.2020;

DETERMINA

di non rilasciare al sig. Luigi Turba, legale rappresentante della ditta Turba Cava Romana srl, con sede in Massa, Via Fosse del Frigido n. 9, P.I. 00660200452, la Pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale n. 10/2010, comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, relativamente al progetto di coltivazione della cava Suspigionica nel Comune di Vagli Sotto, come descritto nella documentazione richiamata nell'avvio del procedimento del 27.10.2022, protocollo n. 4003, successivamente integrata, per le motivazioni di seguito indicate:

1. l'intervento comporta rilevanti impatti negativi da un punto di vista ambientale e paesaggistico;
2. l'intervento non è conforme al Piano Attuativo del Bacino Monte Pallerina e al PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana e pertanto risulta in contrasto con la normativa vigente;

I motivi di cui sopra sono precisati e dettagliati come segue:

- *motivi di diniego indicati nel verbale della conferenza di servizi del 01.06.2022, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;*
- *motivi di diniego indicati nella comunicazione del 08.07.2022, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;*
- *motivi di diniego indicati nel verbale della conferenza di servizi del 07.09.2022, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;*

di dare atto che il mancato rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale comporta il diniego delle seguenti pronunce e autorizzazioni di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane:

- Pronuncia di compatibilità ambientale, Legge Regionale n. 10/2010;
- Pronuncia di valutazione di incidenza, legge regionale n. 30/2015;
- Nulla osta, legge regionale n. 30/2015;
- Autorizzazione idrogeologica, legge regionale n. 39/2000;

di dare atto che il presente provvedimento comporta anche il diniego al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati, ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27 bis del Dlgs 152/2006;

di dare atto che al presente provvedimento è allegato, come parte integrante e sostanziale, il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti:

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 15.01.2021;

Integrazione al verbale della conferenza di servizi del 15.01.2021, con contributo ARPAT;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 01.06.2022 (datato per mero errore di battitura 01.06.2021);

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 08.07.2022;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 07.09.2022;

DETERMINA ALTRESI'

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle Amministrazioni interessate;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

RP/AS/gc/PCA n. 16/2022

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA Suspigionica
Rapporto interdisciplinare

(allegato alla P.C.A. n. 16 del 22 settembre 2022, come parte integrante e sostanziale)

CONTENUTI

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 15.01.2021;

Integrazione al verbale della conferenza di servizi del 15.01.2021, con contributo ARPAT;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 01.06.2022 (datato per mero errore di battitura 01.06.2021);

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 08.07.2022;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 07.09.2022;



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Suspigionica, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 15 gennaio 2021, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Vagli Sotto

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

della convocazione della conferenza dei servizi è stata data notizia sul sito web del Parco;
le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Preso atto che

nell'ambito della partecipazione alle conferenze dei servizi dei portatori di interessi, garantita dal Parco con delibera di Consiglio direttivo n. 18 del 26.06.2015, nei termini previsti delle 48 ore antecedenti lo svolgimento della presente conferenza e nell'ambito del periodo di consultazione corrispondente a 60 giorni decorrenti dalla data di avvio sono pervenute osservazioni da parte del GRIG Presidio Apuano, che si allegano al presente verbale.

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto	<i>Sindaco dott. Giovanni Lodovici</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	
Regione Toscana	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Inviato parere favorevole con prescrizioni e condizioni, allegato al presente verbale</i>	
AUSL Toscana Nord Ovest	<i>dott.ssa geol. Daria Marchetti</i>
<i>Inviato parere favorevole con prescrizioni e condizioni, allegato al presente verbale</i>	
ARPAT Dipartimento di Lucca	<i>Inviata nota</i>
<i>Inviato parere, allegato al presente verbale</i>	
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipano alla presente conferenza telematica il sig. Luigi Turba in qualità di rappresentante della ditta proponente, il dott. geol. Brunello Forfori e il dott. agr. Alberto Dazzi e la dott.ssa biol. Debora Bedini in qualità di professionisti incaricati.

o o o

Per la Regione Toscana, essendo impossibilitato a partecipare il RUR ing. Alessandro Fignani, partecipa in qualità di uditore Andrea Biagini.

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane informa il proponente e i professionisti incaricati delle osservazioni pervenute da parte del GRIG Presidio Apuano, che sono già state inserite nella apposita pagina web del Parco e sono comunque allegati al presente verbale.

I professionisti incaricati illustrano il progetto di coltivazione: il geologo Forfori illustra le coltivazioni e cielo aperto e in galleria e precisa i motivi per cui il progetto interessa parte della concessione della cava Prunelli. Precisa inoltre che la viabilità è esistente e necessita solamente di manutenzione ordinaria, pertanto non ci sarà stravolgimento della viabilità. L'agronomo Dazzi precisa che dal punto di vista paesaggistico le opere si inseriscono in un contesto di cava e pertanto non producono effetti significativi. La biologa Bedini ricorda che il progetto di coltivazione non interessa direttamente le ZPS e le ZSC.

Il Rappresentante del Parco ritorna brevemente sulle osservazioni del GRIG, precisando che quella relativa a presunte interferenze dirette con le ZPS e le ZSC è errata in quanto il progetto di escavazione si sviluppa abbondantemente all'interno delle aree estrattive e non interessa in alcun modo aree naturali protette. Segnala altresì che quanto osservato in merito al considerevole impatto paesaggistico ed anche in merito allo stato di fratturazione dell'ammasso roccioso, rappresenta invece una criticità, già rilevata dal Parco nel corso dell'istruttoria, da valutare e approfondire ulteriormente.

Il Rappresentante del Parco e il Rappresentante della Soprintendenza comunicano di ritenere necessario un approfondimento di istruttoria, anche attraverso l'effettuazione di un sopralluogo, chiedendo pertanto di sospendere la presente riunione della conferenza.

Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto chiede di sospendere la conferenza per un tempo limitato evitando di effettuare il sopralluogo che comporterebbe sospensioni troppo lunghe. Comunica inoltre il parere favorevole del Comune e della relativa Commissione paesaggistica.

La Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest sintetizza il parere favorevole con prescrizioni già inviato ed allegato al presente verbale.

Il Rappresentante del Parco chiede al proponente e ai professionisti di lasciare la riunione; dopo di che chiede alle amministrazioni partecipanti di stabilire se sospendere la riunione per un tempo limitato, come indicato dal Comune, o per un tempo più lungo utile ad effettuare un sopralluogo come richiesto dal Parco e dalla Soprintendenza.

Il Comune conferma l'indicazione di sospenderla per un tempo limitato mentre l'AUSL ritiene di non doversi esprimere su tale scelta. Viene chiamato telefonicamente il Rappresentante della Regione Toscana, ing. Fignani, che partecipa brevemente alla riunione e pur comprendendo l'utilità di acquisire tutti gli elementi utili alla istruttoria anche tramite un sopralluogo, invita la Conferenza a verificare la legittimità della decisione di sospendere la riunione per tempi lunghi.

Il Rappresentante del Parco propone di richiedere un parere alla Avvocatura Regionale, stabilendo di riconvocare la riunione nel più breve tempo possibile nel caso in cui l'Avvocatura confermasse la non legittimità della sospensione.

La Conferenza concorda con la proposta di richiedere un parere legale e stabilisce di concludere la riunione.

Alle ore 11.30 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 15 gennaio 2021

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol Anna Spazzafumo</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>

Conferenza dei servizi

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Sindaco dott. Giovanni Lodovici</i>
<i>Regione Toscana (per il tempo in cui è stato presente)</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott. geol. Daria Marchetti</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio</i>	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Mineriere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi influente

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro recepimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**



Allegati nota prot.

Risposta al foglio prot. del (reg. prot. RT del n. AOOGR/)

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R. 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis - Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl - Comune di Vagli di Sotto (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 08.01.2021 alle ore 10:30
stanza virtuale: <https://rtoscana.whereby.com/settore-miniere>

Al Responsabile Settore Miniere

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

- Dato atto che con nota prot. n. AOOGRT/0441321 del 16/12/2020 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio contributo per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n. 117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluyente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

numero

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna per il giorno 08.01.2021 alle ore 10:30 stanza virtuale: <https://rtoscana.whereby.com/settore-miniere>

Contributo Istruttorio

RIF 66

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
alessandro.fignani@regione.toscana.it

epc

Regione Toscana
Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile
giovanni.massini@regione.toscana.it

Con protocollo interno 0441321 del 16/12/2020 il Settore Miniere ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto. Esaminata la documentazione scaricata tramite il portale del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, il Progettista dichiara che la Ditta utilizza acque meteoriche ed effettua il riciclo. Si ricorda che, qualora vi fosse la necessità di integrare tali acque con prelievi da sorgente e/o da corso d'acqua, la Ditta dovrà presentare preventivamente istanza di concessione a questo Settore ai sensi del R.D 1775/33 e del DPGRT 16 agosto 2016 n.61/R.

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, si constata che il progetto di riattivazione e coltivazione della cava Suspigionica non attraversa né il demanio idrico dello stato né corsi d'acqua individuati dal Reticolo Idrografico LR 79/2012 aggiornato con DCRT n. 28/2020 ed adeguato esclusivamente dal punto di vista tecnico con Delibera di Giunta 904/2020.

Visto quanto sopra, si ritiene che per quanto riguarda le competenze del Settore scrivente non vi siano elementi ostativi ad una conclusione positiva del procedimento in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Enzo Di Carlo)

PD/pd



**Direzione
Ambiente ed Energia**

Settore Autorizzazioni Ambientali

1. il carico dei camion viene realizzato in aree esterne a quelle di lavoro diretto (esempio esternamente all'area di riquadratura blocchi o taglio con filo diamantato), caratterizzate da piazzali puliti e senza entrare nella zona di lavorazione diretta, in modo che le gomme non si carichino di polvere o fango, così da potersi evitare il loro lavaggio;
2. la velocità lungo la viabilità viene mantenuta molto bassa (passo d'uomo) sia con mezzi carichi che scarichi, specie in prossimità delle aree non caratterizzate da copertura vegetale o costituite in prevalenza da detrito;
3. la parte di viabilità interna alla cava realizzata su detrito verrà, nel caso si dimostri necessario, dotata nei punti più critici (es. le curve dei tornanti) di nebulizzatori ad acqua per inumidire il fondo ed impedire la dispersione di polveri durante le manovre dei mezzi;
4. per la realtà estrattiva in esame il numero dei passaggi massimi giornalieri riferiti alle fasi di progetto saranno mediamente di 1 viaggio/giorno per i blocchi e di 2 viaggi/giorno per i derivati. Tale condizione, stimata in considerazione della massimizzazione della potenzialità dell'area, appare modesta se raffrontata alle realtà presenti nell'area, e di limitato interesse anche per una valutazione di contributo al globale dei viaggi in uscita da questo bacino.

Vista la nostra richiesta di precisazioni inviata al Parco Regionale delle Alpi Apuane in data 03/10/2020 prot. n. AOOGR/337780:

Viste le integrazioni presentate dalla Società e rese disponibili dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale:

Rilevato che nell'attività in oggetto si producono emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione mentre relativamente agli scarichi idrici, la documentazione non contiene espressamente alcuna richiesta di autorizzazione agli scarichi, né emerge, per quanto descritto nella Relazione tecnica sulla gestione delle AMD e delle acque del ciclo di cava, la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione, in quanto come più volte indicato nella stessa, le acque che interessano la cava sono gestite nell'ambito di un "ciclo chiuso";

Si ritiene di esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Rimandando al contributo ARPAT per eventuali specifiche prescrizioni tecniche e ferma restando in tal caso la necessità di integrare con tali indicazioni il presente contributo, si propongono le seguenti prescrizioni tipicamente assegnate sulla base del modello condiviso dal nostro Settore Autorizzazioni Ambientali.

PRESCRIZIONI:

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate allo scopo, dovranno essere implementate in tal senso, dandone comunicazione all'autorità competente.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale del PAUR, da parte dell'Autorità competente;
- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;



Settore Autorizzazioni Ambientali

- Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

per il Dirigente Responsabile del Settore
(Simona Migliorini)
IL DIRIGENTE SOSTITUTO
Dott.ssa Renata Laura Caselli

DC/ES

NAOGR / AD Prot. 0002561 Data 05/01/2021 ore 16:42 Classifica P.050.060 Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 05/01/2021 ore 16:42.



Direzione ambiente ed energia

Settore miniere
c.a Ing. Alessandro Fignani

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna per il giorno 08.01.2021 alle ore 10:30. Comunicazione

In relazione alla nota pervenuta dal Settore Miniere, con cui si comunica l'indizione di videoconferenza per il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 10:30, in merito al rilascio di atti di competenza delle diverse direzioni regionali per il procedimento di seguito indicato:

- nota AOOGR / AD - Prot. 0441321 del 16/12/2020 Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art. 27/bis

Si comunica quanto segue

- Cava Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

L'area estrattiva, inquadrata attualmente come "*cava dismessa*", è sita all'interno del comune di Vagli di Sotto in provincia di Lucca all'interno del bacino estrattivo denominato M.te Pallerina e per essa il P.A.B.E., autorizzato dal Comune e pubblicato sul BURT in data 08.05.2019, ha definito la possibilità della ripresa e sviluppo dell'attività estrattiva nella concessione Prunelli e Piastrina

L'area in cui ricade il sito estrattivo è interna al territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane in un'area definita dallo stesso ente come "Zona di cava-area contigua L.R. 65/97, ex area A2" ed il Parco è l'Autorità competente alla Valutazione di Incidenza in relazione ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi alla Cava e precisamente:

ZSC M. Tambura – M. Sella – IT5120014,

ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane - IT 5120015

La documentazione contiene specifico Studio di Incidenza, redatto a livello di screening.

Pertanto, per quanto attiene il Settore Tutela della Natura e del Mare, non si ravvisa la competenza regionale in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

PR



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Suspigionica Società: Ditta Turba Cava Romana Srl
Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 15.01.2021

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018,

confermo la mia partecipazione in modalità telematica alla conferenza di servizi in oggetto.

Do atto di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009, che è andata deserta.

Anticipo i pareri ricevuti precedentemente alla conferenza di cui sopra, a cui mi dovrò riferire nel corso della Conferenza dei Servizi da voi convocata

Pongo pertanto in evidenza fin d'ora che:

Il Settore Paesaggio della Direzione Urbanistica ha comunicato che:

- 1) la valutazione di compatibilità paesaggistica è di competenza della Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive (istituita con D.P.G.R. n.136 del 12/9/2016) quando non sia dovuta l'autorizzazione paesaggistica, ex articolo 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42/2004);
- 2) compete a chi convoca la conferenza di servizi accertare chi sia tenuto ad esprimere la valutazione di compatibilità paesaggistica;
- 3) per le attività estrattive che non interessino Beni Paesaggistici, gli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva devono trasmettere, tramite comunicazione digitale (interPRO), la richiesta di verifica di compatibilità paesaggistica alla Commissione Regionale, indirizzandola al Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.

Pertanto l'acquisizione della valutazione paesaggistica di competenza della Commissione Regionale, se dovuta, costituisce presupposto necessario per poter ritenere il parere regionale espresso in senso favorevole (nel rispetto di eventuali prescrizioni che possano essere state poste)

Nei pareri e contributi ricevuti:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;

In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che mi sarà possibile esprimere parere favorevole nel rispetto delle condizioni poste attraverso gli atti ricevuti e trasmessi in allegato alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot RT 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot RT 2561 del 05/01/2021
- parere Sismica Prot RT 4416 del 07/01/2021
- parere Settore Tutela della Nature e del Mare Prot RT 3811 del 07/01/2021
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot RT 4379 del 07/01/2021
- parere Settore Bonifiche e Autorizzazioni Ambientali Prot RT 442958 del 17/12/2020

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Al PARCO REGIONALE delle ALPI APUANE
alla c.a. dott.ssa geol. Anna Spazzafumo

Alla Società Turba Cava Romana srl
turbacavaromanasrl@pec.it

e p.c.

Al RUR Cave
alla c.a. Ing. Alessandro FIGNANI

al Settore Tutela Riqualficazione e Valorizzazione
Paesaggio
alla c.a. Ing. Aldo IANNIELLO

al Settore Pianificazione e Controlli in Materia di Cave
alla c.s. Ing. Anna VALORIANI

Oggetto: Comune di Vagli di Sotto (LU) – Procedimento ex D.lgs 152/2006 art.27 bis, “Cava Suspigionica”,
proponente Turba Cava Romana srl. Comunicazioni.

Dalla nota (0441321 del 16/12/2020), in merito all'oggetto, inviata anche al Settore scrivente dal RUR cave Ing. Fignani, emerge che presso il Parco è in corso il procedimento di cui all'oggetto.

Dagli elementi contenuti negli elaborati messi a disposizione del Settore scrivente, emerge quanto segue:

- la cava “Suspigionica” è ubicata nel Comune di Vagli di Sotto ed è in area contigua del Parco delle Alpi Apuane;
- per il PIT/PPR (piano paesaggistico regionale) la cava è ubicata nel Bacino di Columbraia e Monte Pallerina – scheda n.7 e il PABE del Bacino Monte Pallerina è stato approvato dal Comune di Vagli di Sotto con DCC n.25 del 09/04/2019 (BURT del 8/05/2019);
- il Comune di Vagli di Sotto ha adottato con DCC n.45 del 26/10/2020 la variante al PABE;
- la cava è inquadrata dal PABE vigente, come cava attualmente dismessa per la quale sono consentiti in futuro interventi a cielo aperto e in sotterraneo/galleria (escavazione mista);
- il progetto, reso possibile quindi dall'approvazione del PABE, è finalizzato alla riattivazione e coltivazione della cava Suspigionica;
- la cava è in parte interessata da vincolo paesaggistico di cui al d.lgs 42/2004, art.142 g) boschi;
- le lavorazioni previste dal presente progetto prevedono un'escavazione complessiva di ca. 86.200 mc di materiale per la durata di 10 anni (suddivisi in 4 fasi);
- la cava è adiacente alla cava Prunelli Piastrina;
- la ditta Turba cava Romana srl aveva presentato presso l'Ente Parco istanza di PAUR (art.27bis del Dlgs.152/2006) in relazione alla cava Prunelli Piastrina;
- l'Ente Parco, con DD n.21 del 29/10/2020 ha espresso il proprio “*Diniego al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni connesse, per il progetto di coltivazione della cava “Prunelli Piastrina”*”;



- gli interventi a cielo aperto ricadranno all'interno di aree complessivamente già interessate da pregressa attività di escavazione e comunque saranno impostati a razionalizzare gli spazi al fine di consentire lo sviluppo della coltivazione in galleria in sicurezza;
- *al fine di limitare gli interventi in aree già interessate da pregressa coltivazione, preferendo attivare la coltivazione in corrispondenza di aree già oggetto di passata attività estrattiva come anche prospettato dal PIT, e soprattutto per cercare di razionalizzare i lavori anche in previsione di una durata superiore a quella prevista dal presente progetto per il giacimento, la Società ha deciso di espandere parte degli interventi anche all'interno di aree limitrofe sempre nella sua disponibilità, ricadenti in parte nella concessione Suspiglionica. Questa possibilità verrà esercitata ai sensi dell'art. 28 della L.R. n°35/2015 - "Consorti", in cui è espressamente prevista la costituzione di consorzi "volontari" o "obbligatori" per "un più razionale sfruttamento della risorsa, un'omogeneità nel recupero ambientale...e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza".*
- nella relazione si legge che per lo sviluppo del presente progetto "da PABE e successive rielaborazioni da parte dell'Amministrazione dei quantitativi complessivi previsti nel PRC per lo stesso comune, la Società ha a disposizione per la stesura del presente progetto un complessivo di circa 80.199 mc, a cui si aggiungono un 3% per i lavori di scopertura e messa in sicurezza (circa 2.500 mc) e circa 3.500 mc che rimarranno in posto per le opere di ripristino morfologico finali, complessivamente pari a 6.000 mc. Si ritiene che nel complesso del decennio il volume disponibile della Società, comprensivo di ogni intervento necessario a mettere in atto il progetto, ammonti a 86.199 mc circa".
- infine si legge che "i volumi che verranno utilizzati saranno esclusivamente quelli riferiti a concessione Suspiglionica, senza intaccare la quota relativa a concessione Prunelli-Piastrina sebbene una parte degli interventi ricade in questa concessione".

Con riferimento a quanto sopra e visti:

- la parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed il titolo III della l.r. 10/2010, ed in particolare gli artt.45 e seguenti;
- la l.r. 35/2015;
- la l.r. 22/2015;

dato atto che, nell'ambito del territorio del Parco delle Alpi Apuane e della relativa area contigua, restano nella competenza delle Regione Toscana le procedure in materia di VIA relative alle attività di cava che prevedono l'estrazione di oltre 30.000 m3/anno di materiale, in applicazione del titolo III della l.r. 10/2010;

il progetto di cava in oggetto rientra nelle competenze in materia di VIA dell'Ente Parco.

A livello collaborativo, si ritiene inoltre utile raccomandare all'Ente Parco:

- di accertare, la coerenza del progetto in esame con il PABE vigente e con la variante adottata con DCC n.45 del 26/10/2020;
- di accertare, nel corso del procedimento, l'indipendenza ed autonomia funzionale della Cava Suspiglionica, nei confronti della adiacente "Cava Prunelli Piastrina" tanto da configurare il procedimento di cui all'art. 27bis del D.Lgs 152/2006 (PAUR) in oggetto, per il solo piano di coltivazione Suspiglionica; ciò anche con riferimento alle affermazioni contenute nella relazione di progetto con le quali la ditta dichiara di voler espandere parte degli interventi anche all'interno di aree limitrofe sempre nella sua disponibilità, ricadenti in parte nella concessione Suspiglionica (leggasi Prunelli) esercitando tale possibilità ai sensi dell'art.28 della L.R. n.35/2015;
- di prendere in esame gli impatti cumulativi della cava in oggetto con le altre attività estrattive presenti nell'area vasta, sia in capo alla società proponente che ad altri operatori, con particolare riferimento alla viabilità di accesso, al rumore, alle polveri, alle AMD ed al paesaggio, nonché alle interferenze in termini di sicurezza degli addetti.

In linea generale, per quanto riguarda la normativa in materia di VIA e la competenza sul procedimento di VIA con riferimento alle attività estrattive, si rimanda alla nota illustrativa del Settore scrivente del 20.11.2019.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale, è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale.



Si comunica, infine, l'informativa agli interessati ex art.14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" come riportata in coda alla presente nota.

A disposizione per chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Per eventuali chiarimenti:

Arch. Paola Magrini

tel. 0554382707 - email: paola.magrini@regione.toscana.it

Arch. Milena Filomena Caradonna

tel. 055 438 5053 - email: filomena.caradonna@regione.toscana.it

LA RESPONSABILE

Arch. Carla Chiodini

LG-MFC-PM/

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Casa del Capitano – Fortezza di Mont'Alfonso
55032 Castelnuovo Garfagnana
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Cava Suspigionica, ditta Turba Cava Romana s.r.l. - Conferenza dei servizi per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per il provvedimento autorizzatorio unico regionale, art. 27 bis, Dlgs 152/2006, relativa al progetto di coltivazione della cava suddetta, ricadente nel Comune di Vagli Sotto. Contributo.

Con riferimento alla nota del Parco Regionale Alpi Apuane, prot. 4727 del 11 dicembre 2020, (ns. prot. n. 9380 del 14 dicembre 2020) relativa alla convocazione di Conferenza di servizi per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati per la procedura di VIA e P.A.U.R. del progetto di coltivazione della cava Suspigionica, in Comune di Vagli Sotto;

Vista la relazione di Studio di Impatto Ambientale pubblicato sul sito web del Parco Apuane all'indirizzo http://www.parcapuane.toscana.it/conferenze_servizi/conferenze_servizi.htm;

Rilevato che il progetto prevede la coltivazione della cava Suspigionica in un arco di tempo di circa un decennio, suddiviso in quattro fasi (due per ogni lustro), con volumetria disponibile di circa 86.200 mc, comprensiva di ogni intervento necessario a mettere in atto il progetto.

Verificato che la cava Suspigionica ricade nel bacino del fiume Serchio e ricordato pertanto che per l'area in oggetto gli interventi previsti devono essere coerenti con i Piani di bacino vigenti sul territorio interessato (consultabili al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1305) che di seguito vengono elencati:

- Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Serchio:
 1. Per la parte relativa alla pericolosità idraulica: Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – *“Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”* adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) di questa Autorità n. 14 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (mappe di pericolosità e disciplina di piano), denominato *PAI Serchio – parte idraulica*.
Le mappe delle aree a pericolosità idraulica e la disciplina di piano applicabile sono disponibili sul sito web di questo ente all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5568.
 2. Per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana: Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato:
 - dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013 (denominato *PAI Serchio approvato - parte geomorfologica*);



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- dal “Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento” adottato con delibera della CIP di questa Autorità n. 15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (denominato *PAI Serchio adottato – parte geomorfologica*).

Le mappe di pericolosità geomorfologica e da frana oggi vigenti sono pubblicate sul sito web di questo ente all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3512.

Le norme applicabili all'aree a pericolosità geomorfologica e da frana sono quelle del testo coordinato, indicato nella citata deliberazione di CIP n. 15/2019, e pubblicate all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3512.

- o Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- o Piano di Gestione delle Acque (PGA) del distretto idrografico del fiume Serchio - Primo aggiornamento, approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), modificato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 e n. 4 del 14/12/2017;

Ciò premesso, si segnala, come già in parte illustrato nella documentazione presentata, che:

- L'area di coltivazione risulta esterna alle aree a pericolosità idraulica censite nella cartografia allegata al succitato PAI Serchio - parte idraulica;
- Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Serchio classifica l'area di coltivazione tra le “Aree a media stabilità con sporadici e locali indizi di instabilità e Aree stabili con assenza di frane attive e quiescenti” disciplinate dall'art. 15 del PAI, che non richiede l'espressione del parere dell'Autorità di bacino;
- La rete idrografica superficiale della zona fa capo al “Fosso Tambura”, classificato dal succitato PGA in stato di qualità buono sia per quanto concerne lo stato ecologico che per quanto riguarda lo stato chimico, con l'obiettivo del mantenimento di tale stato;
- L'area di coltivazione insiste sul corpo idrico sotterraneo denominato “Gruppo dei corpi idrici Apuani Corpo idrico carbonatico metamorfico delle Alpi Apuane”, classificato dal PGA in stato di qualità “buono” sia per quanto inerente lo stato qualitativo che chimico con l'obiettivo del mantenimento di tale stato.

Evidenziato pertanto che, per quanto sopra espresso, i vigenti piani di bacino non prevedono l'espressione del parere da parte di questo ente sul progetto di coltivazione della cava Suspighionica in oggetto.

Ricordato che, nonostante il Piano di Gestione delle Acque (PGA) non preveda l'espressione di un parere da parte di questo ente sulle attività di escavazione, ma considerati gli obiettivi di tale Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli “obiettivi di qualità” individuati nel medesimo PGA. Si raccomanda in particolare di porre in atto con la massima attenzione e sollecitudine le misure di mitigazione individuate.

Infine, in relazione all'intenzione della Società di richiedere dopo l'ottenimento delle autorizzazioni all'escavazione il prelievo di acque dal fosso della Tambura, si ricorda che ai sensi dell'articolo 96 del D.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Lgs 152/2006 dovrà essere richiesta l'espressione del parere a questa Autorità di bacino distrettuale (area Pianificazione Tutela e Governo della Risorsa Idrica, dirigente dott. Ing. Isabella Bonamini).

Con l'occasione, si ricorda anche che è stato adottato il *“Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica”* (http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734) e che il suddetto piano, una volta completato il procedimento di consultazione e partecipazione, attualmente in corso, costituirà l'elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto anche per il territorio in esame. Pertanto, relativamente ai contenuti del Progetto di coltivazione in oggetto, si invita a prendere visione anche della cartografia e della Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non ancora vigente.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/pb
Pratica n. 371

Prot.

data

Oggetto: Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Progetto di coltivazione della cava Suspigionica, ubicata nel Bacino Monte Pallerina, nel Comune di Vagli Sotto. Proponente: Turba Cava Romana srl.

Espressione di parere

Al Dott. Arch. Raffaello Puccini
Coordinatore Settore Uffici Tecnici
Parco Apuane

Alla Dott.ssa Geol. Anna Spazzafumo
Responsabile del Procedimento di Via
UOS Controllo attività estrattiva
Parco Apuane

Lo scrivente ufficio,

esaminata la documentazione relativa al progetto coltivazione di cui all'oggetto, esprime parere favorevole alla prima fase di progetto, con le prescrizioni che seguono:

- sulla base dell'analisi di stabilità deterministica del fronte residuo, oggetto di pregressa coltivazione, dovrà essere prodotta una procedura che descriva nel dettaglio le modalità operative di arretramento dell'attuale fronte aggettante mediante esfoliazione delle discontinuità principali, in modo da garantire che le stesse operazioni avvengano in condizioni di sicurezza;
- entro tre mesi dall'inizio della attività in sotterraneo dovrà essere presentato un programma di studio preliminare sullo stato di sollecitazione in situ mediante tecniche di rilascio tensionale di tipo tridimensionale e di successivo piano di monitoraggio di sollecitazioni e/o spostamenti;
- prima dell'inizio del tracciamento in direzione SW verso l'uscita di sicurezza dovrà essere effettuata una analisi di stabilità deterministica del diaframma che verrà ad isolarsi tra le due aperture e dovranno essere individuati gli interventi di messa in sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza a medio e lungo termine della morfologia finale.

Il Direttore U.O.C. f.f.
Ing. Domenico Gulli



Azienda USL Toscana nord ovest



UOC Ingegneria
Mineraria

Palazzina I
Centro Polispecialistico
P.zza Sacco e Vanzetti
54033 Carrara

Tel. 0585/657932
direzione.uslnordovest
@postacert.toscana.it
ingegneria.mineraria@
slnordovest.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
Via Cocchi, 7/9
Ospedaletto
56121 - Pisa
P.I. 02198590503

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane

All'Avvocatura della Regione Toscana

Al Presidente della Regione Toscana

All'ing. Aldo IANNIELLO Regione Toscana

All'ing. Enrico BECATTINI Regione Toscana

Alla Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio di Lucca e Massa-Carrara

Al Comando Carabinieri Forestali di Camporgiano

Al Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio
(Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio sez. v)

Al Ministero dell'Ambiente - Direzione generale per
la protezione della Natura
(dg.natura@pec.minambiente.it)

**Oggetto: OSSERVAZIONI SU NUOVA APERTURA CAVA SUSPIGLIONICA
(bacino Monte Pallerina Vagli)**

In relazione alla prossima Conferenza dei Servizi facciamo notare che:

- 1) L'unità estrattiva è probabilmente attenzionata dalla Magistratura e ci chiediamo, pertanto, se sia corretto procedere alla sua riapertura prima che sia stata esaminata la regolarità dell'iter che ha portato alla sua concessione e soprattutto la regolarità della concessione;
- 2) i mappali della cava fo. 3 m.5577 p e 5581 p rientrano tra quelli che il Commissario degli Usi Civici ha definito beni comunali e che NON possono essere oggetto di attività estrattiva. I PABE di Vagli, redatti dagli stessi geologi che sono al servizio dei concessionari, omettono di citare i beni ASBUC;
- 3) cava Suspiglionica è probabilmente quella che viene riportata come «Cava Abbandonata» nella cartina di pag. 79 del libro "LA CAVA" dei geologi Pandolfi D.e O.. La cava, avendo tracce di lavorazione con il vecchio metodo di taglio con filo elicoidale, non opera dagli anni '70 del Novecento ed oggi è completamente rinaturalizzata, come mostrano chiaramente le foto inserite nella relazione del geologo Forfori;

4) il piano di coltivazione costituisce un pesante impatto ambientale anche perché prevede 5 anni di scavo a cielo aperto e le descrizioni del geologo Forfori non lasciano spazio alla fantasia: «taglio di alto morfologico di quota m 1.080 perché fratturato per esplosivi delle precedenti lavorazioni...», «arretramento progressivo del naso roccioso attraverso mine passanti e filo diamantato...» con il risultato finale di ampi piazzali digradanti da nord a sud;

5) le rese dichiarate sarebbero pari al 25% all'aperto e al 30% in galleria; posto che si fa riferimento a interventi di resinatura direttamente sulle bancate, risulta del tutto evidente l'elevata fratturazione dei marmi, con rese, perciò, di gran lunga inferiori a quelle previste. Non è, comunque, giustificabile la devastazione ambientale certa di un sito prossimo al crinale riconosciuto come «cresta con valore paesaggistico» e l'inquinamento delle acque per l'altra fratturazione e la presenza di diverse buche accatastate e probabilmente in collegamento tra loro. L'inquinamento graverà non solo in Garfagnana ma sul versante marino dato che non solo la Buca della Pompa ma molte delle cavità della zona di Arnetola sono in diretto collegamento con la sorgente del fiume Frigido nel comune di Massa. Per inciso: la sorgente del Frigido è la più potente della Toscana e compaiono sempre più spesso le tracce di marmettola (fanghi di cava) prodotta dalle attività estrattive;

6) la concessione fuoriesce in ZSC e ZPS e il piano estrattivo, come mostrano le mappe allegate, prevede uno scavo in galleria (con ben 4 ingressi) in aree protette dalla legislazione nazionale ed europea ma messe sotto scacco da una perversa delibera del Parco delle Alpi Apuane, recepita dalla variante Pabe di Vagli, se non creata in funzione dei bacini di questo comune;

7) la cava si dovrebbe espandere anche nell'area estrattiva delle tre cave di Prunelli, Piastrina e Lame Fredde (legittimata, così si spiega, dall'art. 28 della LR 35/2015), ma il progetto delle tre cave è stato bocciato perché troppo impattante. Il progetto di Suspigionica andrà perciò rivisto. Tra l'altro anche questa cava avanza fuori dalla ACC (le tre cave sopra citate fuoriuscivano per ben 91.000 mq!). Sarebbe interessante capire per quale motivo il Comune conceda cave che debordano in area Parco, e per quale motivo l'Ente non muova foglia.

8) Alcune puntualizzazioni sulla devastazione paesaggistica imminente:

Il progetto prevede l'apertura del sito estrattivo e di una nuova viabilità di cava - seppure in parte userebbero quella del sito di Piastra Bagnata - in versante boscato, visibile dall'intorno e percettibile. Dalla rappresentazione si può evincere l'impatto visivo dell'apertura del fronte di cava con le 2 gallerie e il piazzale di progetto in un'area dove la natura ha reso il precedente e limitato «saggio di cava» «mascherato» dalla visibilità dell'intorno. Bisogna ricordare che i blocchi

ricavati dalla Cava Abbandonata avevano una pezzatura di gran lunga inferiore a quelli odierni che, proprio per la resinatura diretta in cava, si prevede verranno trasportati da camion di più grandi dimensioni, con necessità di modificare la preesistente traccia. Peraltro, la tavola inquadramento cartografico e punti di vista, allegata alla relazione paesaggistica-integrazione ottobre, non rappresenta la nuova viabilità di accesso. Infatti la relazione tecnica, a pagina 24, indica una pista «completamente da ripristinare» che si diparte da quota m. 1112 mentre non si rinviene nella documentazione di progetto la cartografia in pianta e sezione della nuova opera, pista di cava, ma solo la frase *“risistemazione della pista”* in contraddizione con l’espressione precedentemente usata *«completamente da ripristinare»* come più verosimile per le considerazioni già espresse.

Risulta pleonastica la parte di relazione dedicata al ripristino e alle funzioni post-cava se del tutto assente è l’attenzione primaria al danno ambientale e paesaggistico recato dall’apertura di nuova viabilità priva di rappresentazione nelle carte tecniche di progetto e di dettaglio: carta d’inquadramento cartografico.

Per quanto verificato, la documentazione risulta carente di elaborati esaustivi dell’impatto paesaggistico delle opere previste, incidenti in aree non più vocate all’attività estrattiva.

La ditta dichiara di non realizzare opere edili in contraddizione con la costruzione di bastioni in roccia stabili, definitivi, da sottoporre a verifica sismica.

Si allegano due foto del sito, anche se quelle del geologo Forfori documentano con chiarezza la rinaturalizzazione.

Mettiamo in evidenza, in particolare ai due Ministeri, che il recente Pabe di Vagli prevede lo scavo sotterraneo nelle ZPS e ZSC. Crediamo che tale particolarità sarebbe opportuno venisse discussa a livello nazionale.

Sottolineiamo, infine, l’attacco ai beni di uso civico condotto con l’avallo del Parco e della Regione Toscana, chiamata per legge a tutelarli, mentre si prevede l’apertura di nuove cave nei territori ASBUC nonostante le nostre insistenze ad applicare la sentenza nr. 32 dell’11/6/2019 del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana.

GrIG Onlus - Presidio
Apuano
il referente Alberto Grossi

allegati: nr. 2 fotografie



ditta Turba Cava Romana srl
turbacavaromanasrl@pec.it

Comune di Vagli Sotto
comune.vaglisotto@postacert.toscana.it

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Ambientali

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Settore Miniere

Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti

Settore Sismica

Direzione Difesa del suolo

Settore genio civile

regionetoscana@postacert.toscana.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara**

mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

A.R.P.A.T. di Lucca

arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

adbarno@postacert.toscana.it

Unione dei Comuni della Garfagnana

ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Provincia di Lucca

provincia.lucca@postacert.toscana.it

Oggetto: Cava Suspigionica, ditta Turba Cava Romana srl - Comune di Vagli Sotto. Trasmissione parere ARPAT Conferenza dei servizi del 15.01.2021.

Con la presente si trasmette il parere di ARPAT, parte integrante del verbale della Conferenza dei servizi del 15.01.2021, che per mero errore non era stato inserito nella documentazione già inviata in data 23.01.2021.

L'Ufficio cui rivolgersi per eventuali ed ulteriori informazioni, previa intesa telefonica, è il *Settore Uffici Tecnici* con sede a Massa, via Simon Musico n. 8, telefono 0585 799423, 88, 61, 47.

Distinti saluti

Il Responsabile UOS Controllo attività estrattiva

dott.ssa geol. Anna Spazzafumo

ANNA
25.01.2021
08:01:55 UTC

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/27.1** del **15/01/2021** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane

pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. **Regione Toscana**
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Suspigionica - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di P.A.U.R. per il progetto di coltivazione della cava Suspigionica - proponente: Turba - Cava Romana Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 15/01/2021 - Vs. comunicazione prot. 4727 del 11/12/2020 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 73049 del 27/10/2020 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedura di valutazione di impatto ambientale comprensiva di PAUR per la cava Suspigionica e con nota prot. 86161 del 11/12/2020 la convocazione alla CdS in oggetto.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

Ai fini della valutazione degli impatti ambientali dovuti all'attività estrattiva sono stati esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal sito internet del Parco delle Apuane.

Si prevede un intervento per fasi. Le prime due avranno una durata complessiva di 5 anni seguite da altre due fasi della stessa durata complessiva. Il progetto descrive le attività previste per 10 anni. Analogamente a quanto valutato per altri progetti della stessa natura, le valutazioni della presente nota sono riferite esclusivamente alle prime due fasi (primi 5 anni).

Lo scavo complessivo previsto è di circa 45000 mc sia in sotterraneo che a cielo aperto nel settore sud est del sito. Non vengono indicati volumi di materiali detritici presenti in cava. Si desume che non ce ne siano o che il loro volume sia trascurabile. In base alla relazione tecnica è previsto il riutilizzo di circa 9500 per il ripristino morfologico finale.

Si rileva che la resa indicata nelle tabelle presenti nella relazione tecnica è inferiore a quella prevista dal PIT.

2.2. Valutazioni generali


In premessa alle valutazioni tecniche che vengono riportate successivamente, si rileva che:

- dall'esame delle ortofoto della Regione Toscana (volo 2017 e volo 2019) il sito appare completa-

mente rinaturalizzato;

- dalle stesse immagini non è visibile chiaramente la strada di accesso;
- il sito di cava Suspighionica non è riportato nel censimento fatto dalla Regione (Dati LAMMA) per la redazione del PRAER consultabili anche dal sistema Geoscopio; è invece presente nelle vicinanze un altro sito denominato cava Minerva.

Poiché la presenza di una strada già esistente e la rinaturalizzazione dell'area sono fondamentali ai fini della ammissibilità dell'intervento e alla valutazione del consumo del suolo, si rimette tale valutazione al Parco delle Apuane e al Comune di Vagli rimanendo a disposizione per un eventuale maggior dettaglio delle indicazioni tecniche specifiche.



2.3. Sistema fisico aria

Rumore

Nella documentazione si dichiara il rispetto dei limiti vigenti.

2.4. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

In base a quanto dichiarato nella documentazione, il dimensionamento degli impianti è congruente con la stima dei volumi di AMD ricadenti nel sito. È prevista anche la realizzazione di una vasca di accumulo delle acque trattate di circa 52 mc sul piazzale che verrà realizzata in roccia. La ditta dovrà inviare una documentazione fotografica attestante la non presenza di fratture o la loro corretta cementazione.

2.5. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

La documentazione fornisce gli elementi sufficienti previsti dal Dlgs 117/08. In particolare, i materiali classificati come rifiuto di estrazione verranno accumulati nelle stesse aree previste per i derivati dei materiali da taglio. Il volume previsto è di circa 3500 mc già a partire dalla prima fase (1800 mc per i primi 3 anni e 3500 per i successivi 2). A questo proposito si rileva una discrepanza nella tabella che riporta poi un totale di 3500 mc. Si richiede che la ditta tale incongruenza.

Si ricordano a tal proposito gli obblighi previsti dal comma 5-bis dell'art. 5 del Dlgs 117/08.

Gestione derivati materiali da taglio

Nel progetto vengono riportate le aree previste per lo stoccaggio e viene indicato un volume massimo di stoccaggio prevedibile di circa 1600-1700 mc.

3. Conclusioni

Tenendo comunque presente quanto riportato al punto 2.2, in base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento ritiene che nell'atto autorizzativo debbano essere inserite le seguenti prescrizioni di carattere generale derivanti direttamente da normative, regolamenti attuativi e indicazioni tecniche generali indicate da Regione e Arpat per questa tipologia di impianto e in parte inserite anche nel documento PR15 del PRC recentemente approvato:

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. **La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;**
2. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento reflui. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;
3. qualora venissero intercettate cavità ipogee di una certa rilevanza, la ditta dovrà darne comunicazione a tutti gli enti competenti in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente, adottando immediatamente misure atte a garantire una adeguata protezione della stessa cavità e dei flussi idrici sotterranei da possibili inquinamenti. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere descritte le misure adottate;
4. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;
5. per il materiale detritico stoccato in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinamento di solidi da parte delle acque meteoriche;
6. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 117/08;
7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
8. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche dovranno essere comunicate all'Autorità Competente e a questa Agenzia;
9. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;
10. entro 30 gg dall'inizio delle lavorazioni dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;

11. prevedere la sigillatura delle fratture beanti individuate nel corso delle lavorazioni utilizzando materiali adatti (es. cementazione con materiali elastici o con tendenza ad espandersi) ed evitando riempimenti con materiali terrosi quali argille che potrebbero avere la tendenza al dilavamento;
12. la marmettola raccolta sia dall'impianto di trattamento acque che dalla pulizia dei piazzali (spazzatrice, escavatore o altro), e pertanto non raccolta in sacchi filtranti o altro, dovrà in ogni caso essere stoccata in modalità idonee ad evitarne la dispersione in recipienti stagni e possibilmente in aree coperte;
13. provvedere allo smaltimento della marmettola così raccolta nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo per i materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso che, comunque, dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse.

In base alle conoscenze generali sulle criticità delle attività estrattive nel comprensorio apuano note a questo Dipartimento che hanno portato alla stesura di una parte dei documenti facenti parte del Piano Regionale Cave recentemente adottato (si veda il documento PR 15 consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana), si richiama l'attenzione al rispetto rigoroso del punto 3.

Si ritiene inoltre utile che nell'atto siano inserite le seguenti prescrizioni specifiche relative alla istruttoria in oggetto e valutate in base alla documentazione specifica prodotta:

1. entro 30 gg dalla CdS la ditta dovrà chiarire l'eventuale discrepanza di cui al punto 2.5;
2. successivamente alla realizzazione della vasca di accumulo, la ditta dovrà trasmettere una documentazione fotografica da cui si evinca la tenuta idraulica della stessa.

Questo Dipartimento resta comunque a disposizione per integrare o modificare le indicazioni tecniche sopra riportate alla luce di eventuali nuovi dati e/o comunicazioni che dovessero emergere a seguito di quanto riportato al punto 2.2.

**Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli**

Dott.ssa Maria Letizia Franchi¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Suspigionica, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 1 giugno 2021, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premesse che

In data 15 gennaio 2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi che ha sospeso l’esame dell’istanza al fine di effettuare un sopralluogo;

In data 13 e 14 aprile 2021 il Parco ha inviato due note al proponente e a tutte le amministrazioni interessate con cui in sintesi fa presente che l’intervento di escavazione proposto, che interessa in parte anche l’area in concessione della cava Prunelli, è ammissibile a condizione che venga presentato come progetto coordinato tra le due cave, che preveda soluzioni di accesso, compatibili con le destinazioni d’uso e le viabilità individuate dal PABE;

In data 19 maggio 2021 il Parco effettua un sopralluogo congiunto con la Soprintendenza, alla presenza del proponente e del professionista incaricato. Nel corso del sopralluogo il Parco, preso atto del considerevole stato di rinaturalizzazione del sito, conferma al proponente le criticità paesaggistiche dovute alla previsione di scavare notevoli quantitativi a cielo aperto. La Soprintendenza rileva come per l’intervento di taglio di alberi, oggetto di Nulla Osta del Parco, non sia stata richiesta la dovuta autorizzazione paesaggistica;

In data 15 marzo 2022 il Comune di Vagli Sotto trasmette alla Soprintendenza (al Parco per conoscenza) una perizia redatta da un tecnico incaricato, secondo la quale l’intervento di taglio di alberi di cui sopra sarebbe eseguibile senza autorizzazione paesaggistica;

In data 20 aprile 2022 il proponente invia al Parco documentazione integrativa relativa, tra l’altro, al progetto coordinato tra le cave Suspigionica e Prunelli;

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Vagli Sotto

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

Unione dei Comune della Garfagnana

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

amministrazioni	parere e/o autorizzazione
Comune di Vagli Sotto	Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico

<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Unione dei Comune della Garfagnana</i>	<i>Contributi e autorizzazioni di propria competenza</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto	<i>Sindaco Giovanni Lodovici</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	
Regione Toscana	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	
AUSL Toscana Nord Ovest	<i>dott.ssa geol. Maria Luigia Tedesco</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	
ARPAT Dipartimento di Lucca	<i>Inviata nota</i>
<i>Chiede documentazione integrativa</i>	
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Brunello Forfori e il dott. agr. Alberto Dazzi in qualità di professionisti incaricati;

o o o

Il **Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane** ricostruisce le procedure sino ad oggi intercorse e ritiene utile acquisire anche il contributo della Soprintendenza in merito alla necessità o meno di assoggettare l'intervento di taglio degli alberi alla autorizzazione paesaggistica.

Il **Rappresentante del Parco** ricorda che le posizioni del Parco e degli altri Enti, in merito alle problematiche relative alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento, ovvero al loro carattere demaniale, sono già state abbondantemente sviluppate nel corso di precedenti conferenze riguardanti altre cave di Vagli Sotto e pertanto in attesa di ricevere i richiesti pareri e approfondimenti da parte degli Uffici competenti della Regione Toscana, propone che la conferenza di servizi si limiti alla valutazione degli aspetti di compatibilità ambientale dell'intervento proposto. Segnala comunque che nel parere pervenuto da ARPAT, allegato al presente verbale, l'argomento in oggetto è affrontato in termini analoghi a quelli proposti dal Parco.

La **Rappresentante della Soprintendenza** elenca le problematiche riscontrate durante l'istruttoria.

Punto 1) In merito al taglio del bosco questa Soprintendenza ribadisce che gli interventi, ai sensi dell'art. 149 D.lgs. n. 42/2004 che esclude la necessità dell'autorizzazione, sono operazioni possibili solamente per le attività agro silvo-

pastorali che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata; pertanto non rientrano nelle attività estrattive. Nella istanza in oggetto il taglio del bosco è stato effettuato per creare una strada al servizio della attività estrattiva e liberare dalla vegetazione il piazzale di scavo, quindi non rientra nella casistica dell'art 149 D.lgs. 42/04. Per cui i lavori eseguiti nella cava Suspigionica del taglio della vegetazione andavano autorizzati previo parere della Soprintendenza, pertanto risulta essere un intervento non autorizzato e quindi da sanare e, si precisa che si deve applicare la circolare 18 della DG-MiC. Inoltre, si precisa che detti interventi hanno comportato una alterazione permanente dello stato dei luoghi, in un paesaggio tutelato dalle normative vigenti

Punto 2) La "traccia del sentiero" inserita nel PABE risulta classificata come << viabilità sterrata esistente art. 6.7 >> però le operazioni da effettuare per renderla carrozzabile non sono semplici manutenzioni.

Punto 3) Si ricorda che Il PABE è uno strumento urbanistico e, l'inserimento di una cava in esso non produce un automatismo nel rilascio di un parere favorevole paesaggistico.

Punto 4) analizzando il progetto proposto di coltivazione della cava Suspigionica si evince che esso risulta molto impattante visivamente e se realizzato andrebbe a snaturare il contesto paesaggistico con alterazioni permanenti in un sito all'interno del bosco di un versante visibile dall'intorno paesaggistico e dall'Eremo di San Viviano.

Punto 5) La cava Suspigionica essendo vicina alla cava attiva e al ravaneto esistente di dimensione spropositate, se anche essa attivata, andrebbe a creare un impatto cumulativo. Risultato che nel PIT si chiede di evitare.

Punto 6) La strada di raccordo tra il "piazzale di cava" della Suspigionica e la viabilità di accesso della cava vicina, risulta essere un altro lavoro eseguito in assenza di autorizzazione e non conforme al PABE, che comunque per essere utilizzata "la strada" avrebbe bisogno di modifiche in quanto troppo ripida e non accessibile dai mezzi, né camion né altro veicolo.

Punto 7) Le particelle della cava Suspigionica sono gravate dagli usi civici e quindi tutelate anche dal Vincolo ex art 142 lettera h) D.lgs. 42/04, acclarato dalla sentenza nr. 32 dell'11/6/2019 del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana.

In sintesi, relativamente alla valutazione degli aspetti paesaggistici ai sensi dell'art 146 D.lgs. 42/04 e ambientali in fase di VIA/AU, a conclusione dell'istruttoria per il piano di coltivazione, vagliando tutta la documentazione necessaria per l'espressione di un obiettivo parere di competenza, questa Soprintendenza esprime parere Negativo con dissenso al progetto proposto a seguito di contributo istruttorio conclusivo sfavorevole in applicazione delle normative vigenti.

Quando il dott Forfori definisce che le "piste" erano esistenti, la Soprintendenza precisa che la "pista" ha una tipologia e una dimensione, elementi che non sono attribuibili alle "strade" viste nel sopralluogo.

Il dott. Dazzi continua a definire semplici tagli liberamente eseguibili ai sensi dell'art 149 D.lgs. 42/02 e punto 19 allegato A DPR 31, al contrario la Soprintendenza insiste nel dire che i lavori eseguiti non sono riferiti a lavorazioni silvo-agro-pastorali declinati nelle leggi da lui citate.

La Soprintendenza si scusa per i toni concitati con cui ha interloquito con il dott. Dazzi e il dott. Forfori.

Alla solita contestazione del dott. Forfori <<che sarebbe stato meglio bloccare la cava durante la stesura del PABE>>, la Soprintendenza preferisce non controbattere con le solite spiegazioni tra la differenza di un PABE e di un art. 146 D.lgs. 42/04.

La Soprintendenza ricorda che le amministrazioni, sempre, devono esprimersi in applicazione e rispetto delle normative vigenti.

Non ci sono possibili modifiche progettuali al fine del superamento del dissenso espresso.

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, esprime parere contrario per le motivazioni sopra riportate;

Quanto sopra scritto è meglio esplicitato nel parere che si allega.

Il Rappresentante della Regione Toscana rappresenta di aver ricevuto una comunicazione da parte di ARPAT in data 31 maggio 2022 con la quale viene rilevata la necessità di integrazioni e nuove valutazioni. In considerazione di tale comunicazione rappresenta di non potersi esprimere oggi in senso favorevole o condizionato.

Il Sindaco del Comune di Vagli Sotto ricorda che il parere favorevole sull'intervento è già stato espresso dal Comune e conferma il parere contenuto nella perizia redatta dall'agronomo in merito alla non assoggettabilità del taglio degli alberi alla autorizzazione paesaggistica.

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, osserva quanto segue:

1. il proponente non ha modificato il progetto presentato originariamente, nonostante il Parco durante il sopralluogo del 19 maggio 2021 gli avesse esplicitato le notevoli criticità legate alla asportazione di considerevoli volumi a cielo aperto che rendono problematica la compatibilità ambientale dell'intervento;
2. relativamente alla viabilità di cava proposta devono essere chiariti i seguenti aspetti:
 - dall'analisi delle carte tecniche regionali riportate su Geoscopia tale viabilità è presente unicamente in una cartografia in scala 1/5000, datata 1974;
 - è visibile nella foto aerea del 1988;
 - non è più visibile nelle foto aeree del 2000, 2007, 2010, 2013, 2017 e 2019, in quanto oggetto di

rinaturalizzazione;

- ad oggi sono visibili probabili interventi di manutenzione, dato l'aspetto non naturalizzato riscontrabile anche durante il sopralluogo del maggio 2021, che non risultano aver ricevuto le dovute autorizzazioni;
 - nelle diverse planimetrie fornite dal proponente è rappresentata con tracciati tra loro difformi: si confronti il tracciato presente nello stato attuale della TAV. 12 del 04.09.2020 e quello presente nello stato attuale della TAV. 12A del 24.03.2022;
 - risulta collocata nell'area in concessione alla cava Piastrabagnata;
 - ricade all'interno dell'area tutelata ai sensi del D.Lgs. 142/2004, art. 142, comma 1, lettera g (aree boschive);
 - non è presente in nessuna delle planimetrie facenti parte del QC e del QP del PABE vigente;
 - non è individuata come viabilità di cava nel PABE vigente;
3. relativamente alla viabilità di cava individuata dal PABE, che peraltro il presente intervento non prevede di utilizzare, oltre alle problematiche sollevate dalla Soprintendenza in merito alla assoggettabilità del taglio degli alberi alla autorizzazione paesaggistica, si rileva come la stessa per essere resa carrabile necessita di interventi che sembrano travalicare quelli consentiti dall'art. 6.7 delle NTA del PABE, in particolare per il tratto iniziale, attualmente andato perduto ed invaso da detriti.

Il Sindaco di Vagli Sotto abbandona la riunione.

I professionisti incaricati controbattono alle osservazioni effettuate dalla Soprintendenza e dal Parco in merito alle problematiche relative alla viabilità di accesso alla cava.

Il professionista incaricato dott. geol. Brunello Forfori dichiara quanto segue: “Seppur l'intervento sia stata progettato secondo la tipologia di coltivazione prevista dal PABE per l'area in oggetto, la Società è disponibile ad una revisione della parte del piano a cielo aperto e del numero degli ingressi del sotterraneo al fine di ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici evidenziati dal Parco e dalla Soprintendenza nel corso della conferenza dei servizi”.

o o o

La riunione della conferenza prosegue alla sola presenza delle amministrazioni competenti: Regione, Soprintendenza, AUSL Toscana Nord Ovest e Parco.

Il Rappresentante della Regione Toscana, in considerazione della comunicazione ARPAT del 31 maggio 2022, con la quale viene rilevata la necessità di integrazioni e nuove valutazioni, ritiene di non poter ad oggi esprimere un parere in senso favorevole o condizionato.

La **Rappresentante della Soprintendenza** comunica di dover esprimere un diniego al progetto presentato, per i seguenti motivi:

- le viabilità di accesso non sono presenti nel PABE, quindi il progetto non risulta conforma al PABE.
- L'intervento in progetto stravolgerebbe con notevole impatto visivo e ambientale il contesto di riferimento degradando la qualità visiva. Le opere in previsione, se realizzate, non si integrerebbero con il sito di cava antropizzato che spontaneamente ha raggiunto un armonico equilibrio, arrecando un danno permanente al paesaggio che non è in grado di sostenere le modificazioni, quindi l'intervento non risulta compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, introdurrebbe elementi totalmente incongrui costituendo una grave situazione di discontinuità nella lettura del contesto paesaggistico.
- Sono stati effettuati lavori, eseguiti in assenza di autorizzazione e, pertanto probabilmente non sanabili, anche in applicazione della circolare 18 del 21/03/2022 emessa dalla DG - MiC.
- Il progetto di coltivazione non risulta conforma al PABE approvato e al PIT.
- L'area risulta gravata dagli usi civici.

La **Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest** conferma il parere favorevole con prescrizioni precedentemente rilasciato in merito agli aspetti tecnici di competenza.

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane comunica di dover esprimere un diniego al progetto presentato, per i seguenti motivi:

- l'intervento, soprattutto per le consistenti coltivazioni a cielo aperto previste, produrrebbe forti e irreversibili trasformazioni ambientali e paesaggistiche su un'area ormai da anni naturalizzata e su un versante visibile da diverse zone della valle di Arnetola;
- l'accesso alla cava, che rappresenta uno dei fondamentali elementi per valutare la compatibilità ambientale dell'intervento, è attualmente compromesso dalla presenza di una viabilità che risulta interessata da opere non autorizzate paesaggisticamente che devono essere sottoposte a sanatoria e da un'altra viabilità (quella peraltro

scelta dal proponente) che non è ricompresa nel PABE del Monte Pallerina e che quindi non ha ricevuto le dovute valutazioni di compatibilità paesaggistica.

La **conferenza di servizi** prende atto del parere favorevole rilasciato dal Comune di Vagli Sotto, prima di abbandonare la riunione e prende atto altresì dei seguenti pareri rilasciati dalle altre amministrazioni:

- la Regione Toscana comunica che, vista la richiesta di documentazione integrativa pervenuta da ARPAT, al momento è impossibilitata ad esprimere un parere favorevole;
- la AUSL Toscana Nord Ovest conferma il parere favorevole con prescrizioni precedentemente rilasciato;
- l'ARPAT richiede documentazione integrativa;
- la Soprintendenza comunica il proprio diniego per i motivi sopra indicati;
- il Parco comunica il proprio diniego per i motivi sopra indicati;






La **conferenza di servizi** prende atto che i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza e dal Parco sono da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela dell'ambiente e del paesaggio e pertanto da mandato al Parco, in qualità di Autorità Competente, di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

Alle ore 11.30 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 1 giugno 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo</i> assente
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i> assente

Conferenza dei servizi

<i>Comune di Vagli Sotto</i> <i>(presente solo per la prima parte della riunione)</i>	<i>Sindaco Giovanni Lodovici</i>  LODOVICI GIOVANNI 09.06.2022 07:22:06 GMT+00:00
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>  FIGNANI ALESSANDRO Regione Toscana 07.06.2022 11:42:22 GMT+01:00
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Luigia Tedesco</i>  MARIA LUIGIA TEDESCO Regione Toscana/01386030488 08.06.2022 08:20:25 GMT+01:00
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio</i>	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>  Firmato digitalmente da TERESA FERRARO O = Ministero della cultura C = IT
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>  Puccini Raffaello Parco Regionale delle Alpi Apuane/0158550466 10.06.2022 06:56:06 GMT+00:00



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Suspigionica Società: Ditta Turba Cava Romana Srl
Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 25.05.2022**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;

In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che mi sarà possibile esprimere parere favorevole nel rispetto delle condizioni poste attraverso gli atti ricevuti e trasmessi in allegato alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot RT 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot 200665 del 16/05/2022
- parere Sismica Prot 198291 del 13/05/2022
- parere Settore Tutela della Nature e del Mare Prot 3811 del 07/01/2021
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 211173 del 23/05/2022
- parere Settore Autorizzazioni Rifiuti Prot 195801 del 12/05/2022

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Mineriere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi influente

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro recepimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**



Direzione Ambiente ed Energia
SETTORE Tutela della Natura e del Mare

Direzione ambiente ed energia

Settore miniere

c.a Ing. Alessandro Fignani

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna per il giorno 08.01.2021 alle ore 10:30. Comunicazione

In relazione alla nota pervenuta dal Settore Minerario, con cui si comunica l'indizione di videoconferenza per il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 10:30, in merito al rilascio di atti di competenza delle diverse direzioni regionali per il procedimento di seguito indicato:

- nota AOOGR / AD - Prot. 0441321 del 16/12/2020 Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art. 27/bis

Si comunica quanto segue

- Cava Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

L'area estrattiva, inquadrata attualmente come “*cava dismessa*”, è sita all'interno del comune di Vagli di Sotto in provincia di Lucca all'interno del bacino estrattivo denominato M.te Pallerina e per essa il P.A.B.E., autorizzato dal Comune e pubblicato sul BURT in data 08.05.2019, ha definito la possibilità della ripresa e sviluppo dell'attività estrattiva nella concessione Prunelli e Piastrina

L'area in cui ricade il sito estrattivo è interna al territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane in un'area definita dallo stesso ente come "Zona di cava-area contigua L.R. 65/97, ex area A2" ed il Parco è l'Autorità competente alla Valutazione di Incidenza in relazione ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi alla Cava e precisamente:

ZSC M. Tambura – M. Sella – IT5120014,
ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane - IT 5120015

La documentazione contiene specifico Studio di Incidenza, redatto a livello di screening.

Pertanto, per quanto attiene il Settore Tutela della Natura e del Mare, non si ravvisa la competenza regionale in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

PR



Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna per il giorno 23.05.2022 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Minerie e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27/bis relativamente alla Cava Suspigionica, ubicata nel Comune di Vagli di Sotto. Proponente: Turba Cava Romana SRL – Indizione Videoconferenza interna del 23/05/2022.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 47740

Al Settore Minerario e Autorizzazioni in
Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna indetta dal RUR per il giorno 23/05/2022, prot. n. AOOGRT/7189361 del 09/05/2022;

Richiamato il nostro precedente contributo prot. AOOGR/2561 del 05/01/2021 espresso in occasione della videoconferenza del 08/01/2021 nel quale, *“...Si ritiene di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo diffuso di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015, subordinando tale parere al rispetto....”* delle prescrizioni in esso riportate;

Preso atto del parere di Arpat trasmesso in data 26/01/2021 ns. prot. n. AOOGRT/31057 dal Parco delle Apuane, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter, nelle cui conclusioni si riporta che *"...questo Dipartimento ritiene che nell'atto autorizzativo debbano essere inserite le seguenti prescrizioni di carattere generale.."* nello specifico al punto 7 e al punto 10 per quanto riguarda gli aspetti che possono essere messi in relazione anche alla produzione di emissioni diffuse, si precisa che:

“...7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
10. entro 30 gg dall’inizio delle lavorazioni dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall’Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;”

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente nel mese di aprile 2022 e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale, la quale, per gli aspetti di competenza di questo Settore, non risulta essere tale da interferire con la posizione già assunta;



Tenuto conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale."

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

con la presente **si conferma l'assenso alla ricomprensione dell'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, nell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015**, nell'ambito del procedimento PAUR di cui all'art. 27bis dello stesso Decreto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI:

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate allo scopo, dovranno essere implementate in tal senso, dandone comunicazione all'autorità competente.
4. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
5. entro 30 gg dall'inizio delle lavorazioni dovrà essere istituito un apposito registro, con pagine numerate e vidimate dall'Autorità Competente sul PAUR, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) e quant'altro ritenuto necessario per descrivere compiutamente l'operazione effettuata;

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale del PAUR, da parte dell'Autorità competente;
- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;



➤ la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.

Relativamente alla **gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso che non dà pertanto luogo a scarichi idrici soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si prende atto delle valutazioni del Dipartimento Arpat espresse nel parere di cui sopra in merito al Piano di gestione AMD predisposto dall'Impresa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini

[illegible]



Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Data

Allegati

Risposta al foglio del 09/05/2022 numero 0189361

Oggetto:Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

Contributo Istruttorio
RIF 66

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
alessandro.fignani@regione.toscana.it

Esaminata la documentazione integrativa, scaricata tramite il portale del Parco delle Alpi Apuane, si conferma quanto già espresso con nota 0004379 del 07/01/2021 che trasmettiamo in allegato alla presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

PD-ML/pd



Settore Genio Civile Toscana Nord

Data

Allegati

Risposta al foglio del

numero

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna per il giorno 08.01.2021 alle ore 10:30 stanza virtuale: <https://rtoscana.whereby.com/settore-miniere>

Contributo Istruttorio

RIF 66

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
alessandro.fignani@regione.toscana.it

epc

Regione Toscana
Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile
giovanni.massini@regione.toscana.it

Con protocollo interno 0441321 del 16/12/2020 il Settore Mineriere ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto. Esaminata la documentazione scaricata tramite il portale del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, il Progettista dichiara che la Ditta utilizza acque meteoriche ed effettua il riciclo. Si ricorda che, qualora vi fosse la necessità di integrare tali acque con prelievi da sorgente e/o da corso d'acqua, la Ditta dovrà presentare preventivamente istanza di concessione a questo Settore ai sensi del R.D 1775/33 e del DPGRT 16 agosto 2016 n.61/R.

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, si constata che il progetto di riattivazione e coltivazione della cava Suspigionica non attraversa né il demanio idrico dello stato né corsi d'acqua individuati dal Reticolo Idrografico LR 79/2012 aggiornato con DCRT n. 28/2020 ed adeguato esclusivamente dal punto di vista tecnico con Delibera di Giunta 904/2020.

Visto quanto sopra, si ritiene che per quanto riguarda le competenze del Settore scrivente non vi siano elementi ostativi ad una conclusione positiva del procedimento in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Enzo Di Carlo)

PD/pd

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. vedi *segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/27.1** del **31/05/2022** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane

pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. **Regione Toscana**
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Suspigionica - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di P.A.U.R. per il progetto di coltivazione della cava Suspigionica - proponente: Turba - Cava Romana Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 15/01/2021 - Vs. comunicazione prot. 2069 del 21/05/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

In relazione alla CdS in oggetto si confermano le valutazioni tecniche contenute nella nota prot. 2898 del 15/01/2021 con le seguenti precisazioni necessarie a seguito di ulteriori informazioni e/o modifiche normative successive alla precedente nota.

Si rileva che l'area della cava si trova all'interno di particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021. La sentenza è stata appellata per Cassazione e non risulta ad oggi un eventuale esame dell'Alta Corte e pertanto detta sentenza risulta esecutiva. In base alle conoscenze di questo Dipartimento, l'utilizzo dell'area come sede di attività estrattiva **non sarebbe consentito** perché il Comune non avrebbe disponibilità dell'area e perché tale utilizzo è espressamente vietato dalla L. 168/2017.

Pertanto nel caso in cui l'attuale situazione di contenzioso si concluda in modo analogo a quanto già formalizzato dalle due citate sentenze, le considerazioni tecniche contenute nella citata nota del gennaio 2021 dovranno essere considerate nulle perché, quanto meno, mancherebbero i presupposti base per la procedura di concessione.

Relativamente alla gestione delle AMD, anche alla luce di una recente modifica della LR 20/2006 e di alcune sentenze della Cassazione (l'ultima delle quali del marzo 2021, n. 11128/2021), in base alla provenienza le acque potrebbero essere inquadrabili come acque industriali e, pertanto, necessiterebbero di specifica autorizzazione allo scarico. **Si richiede che la ditta invii un elenco di tutte le vasche di trattamento/accumulo delle AMD previste, delle rispettive caratteristiche costruttive e della provenienza delle acque raccolte al fine di una specifica valutazione in merito.**

Cordiali saluti.

Lucca, lì 31/05/2022

per il Responsabile del Settore Supporto tecnico
Il responsabile del Dipartimento

Dott. Alberto Tessa¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Area tutelata per legge D.Lgs 42/2004, articolo 142 lettera g) territori coperti da foreste e da boschi; articolo 142 lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali; articolo 142 lettera h) aree gravate da usi civici
Area tutelata per legge D.Lgs 42/2004, articolo 136 immobili ed aree di notevole interesse pubblico DM 128/1976.

In merito alla Conferenza di Servizi in modalità sincrona di cui all'oggetto, per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati per valutare il progetto di coltivazione della Cava Suspigionica nel Comune di Vagli Sotto, si comunica quanto segue.

La Soprintendenza si pronuncia in qualità di amministrazione competente per il Paesaggio e l'Ambiente e, si esprime per l'Autorizzazione Paesaggistica e la Valutazione di Compatibilità Paesaggistica.

Punto 1) In merito al taglio del bosco questa Soprintendenza ribadisce che gli interventi, ai sensi dell'art. 149 D.Lvo n. 42/2004 che esclude la necessità dell'autorizzazione, sono operazioni possibili solamente per le attività agro silvo-pastorali che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata; pertanto non rientrano nelle attività estrattive. Nella istanza in oggetto il taglio del bosco è stato effettuato per creare una strada al servizio della attività estrattiva quindi non rientra nella casistica dell'art 149 D.Lgs 42/04.

Per cui i lavori eseguiti nella cava Suspigionica di taglio della vegetazione andavano autorizzati previo parere della Soprintendenza, quindi risulta essere un intervento non autorizzato da sanare, e si precisa che si deve applicare la circolare 18 della DG-MiC. Inoltre, si precisa che detti interventi hanno comportato una alterazione permanente dello stato dei luoghi, in un paesaggio tutelato dalle normative vigenti. Per quanto detto, l'autorizzazione emessa dal comune di Vagli di Sotto, non risulta valida e, quanto asserito nella nota prot 1223 del 14/03/22 non è suffragato dall'ex art. 149 D.Lgs 42/04.

Punto 2) La "traccia del sentiero" inserita nel PABE risulta classificata come << viabilità sterrata esistente art. 6.7 >> e, viene indicata quindi come strada esistente che necessita di sola manutenzione. Invece, il tracciato in essere è stato modificato con il taglio di alberi di alto fusto che interessavano tutta l'area di calpestio e, comunque per poter essere utilizzata considerando semplicemente lo stato attuale, essa necessita della eliminazione delle rocce affioranti, allargamenti della sede del piano di campagna e messa in sicurezza con la costruzione di un consistente muro di contenimento composto da massi ciclopici che per essere collocati, si dovrebbe creare una pista nella fascia sottostante con ulteriore taglio di alberi e movimenti di terra con conseguente ulteriore modificazione allo stato di fatto. La "strada esistente" per poter essere utilizzata necessiterebbe dello smantellamento/smaltimento di due ravaneti e, per ultimo occorrerebbe anche la costruzione di un altro tratto di strada per raccordarsi alla viabilità esistente. Tale lavori non possono essere definiti semplice "manutenzione". Pertanto la "strada" non risulta come indicato nel PABE e, ricordiamo che le strade erano una discriminante affinché si potessero inserire le cave nel PABE.

Oltre a ciò, se fosse realizzata comporterebbe una maggiore alterazione permanente dello stato dei luoghi, artificializzando e aggravando negativamente lo stato paesaggistico che oggi risulta mantenuto e gestito dalla natura stessa.

Quanto detto lo si afferma in quanto lo si è potuto appurare, vedere e accertare nel sopralluogo.

Punto 3) Si ricorda che Il PABE è uno strumento urbanistico, e l'inserimento di una cava in esso non produce un automatismo nel rilascio di un parere favorevole paesaggistico; cioè, la presenza della cava nel PABE non pregiudica un diniego reso al progetto di coltivazione se esso non risulta conforme alle normative vigenti. Quindi la Soprintendenza nel suo ambito di competenza per l'Autorizzazione Paesaggistica, valutando il progetto di coltivazione ha facoltà di esprimere con parere contrario.

Punto 4) analizzando il progetto di coltivazione della cava Suspigionica si constata quanto di seguito. Il progetto ipotizzato prevede l'attivazione della cava con dell'apertura nel fronte con 3 ingressi per l'accesso alle gallerie, e sul fronte laterale un altro ingresso per l'accesso di altra galleria, la realizzazione di un piazzale che ovviamente dovrebbe essere enorme per agevolare il transito dei mezzi e, la costruzione di una nuova strada di cava, il tutto in un sito all'interno del bosco di un versante visibile dall'intorno paesaggistico e dall'Eremo di San Viviano.

Il progetto risulta essere molto impattante visivamente e se realizzato andrebbe a snaturare il contesto paesaggistico costituito da fronti ormai ben naturalizzati e armonizzati nel contesto paesaggistico.

PBZC00RReGionaLeAAbbiAnnaee.PPobt.00002839deLl1060662002innpartenoeCatllCTha.11

e-mail: sabap-lu@beniculturali.it

Massa, 7 luglio 2022

proponente ditta **Turba Cava Romana srl**
turbacavaromanasrl@pec.it

Comune di Vagli Sotto
comune.vaglisotto@postacert.toscana.it

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Ambientali

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Settore Miniere

Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti

Settore Sismica

Direzione Difesa del suolo

Settore genio civile

regionetoscana@postacert.toscana.it

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio

per le province di Lucca e Massa Carrara

mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

A.R.P.A.T. di Lucca

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino settentrionale

adbarno@postacert.toscana.it

Unione Comuni Garfagnana

ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Provincia di Lucca

provincia.lucca@postacert.toscana.it

Oggetto: Cava Suspigionica, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, art. 10 bis, legge n. 241/1990.

In riferimento al procedimento in oggetto, il cui avvio è stato effettuato con nota del Parco n. 4003 del 27.10.2020, **si comunicano i motivi che ostano all'accoglimento della istanza**, ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, già contenuti nel verbale della conferenza di servizi del 1 giugno 2022;

si comunica

che i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale sono i seguenti:

1. motivi indicati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nel verbale della conferenza di servizi del 1 giugno 2022;
2. motivi indicati dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel verbale della conferenza di servizi del 1 giugno 2022;
3. motivi indicati dalla Regione Toscana nel verbale della conferenza di servizi del 1 giugno 2022;

che il verbale della conferenza di servizi del 1 giugno 2022, in cui sono indicati i motivi di diniego è già stato trasmesso al proponente e alle amministrazioni interessate con nota del Parco n. 2383 del 10 giugno 2022;

si comunica altresì

che entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Si chiede che tali osservazioni siano trasmesse al Parco e a tutte le altre Amministrazioni interessate;

per quanto disposto dal comma 4, art. 73 bis della legge regionale n. 10/2010, le eventuali osservazioni presentate dal proponente saranno valutate in una nuova conferenza dei servizi a cui saranno invitate a partecipare le Amministrazioni interessate. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Distinti saluti

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini

Puccini Raffaello
Parco Regionale delle
Alpi
Apuane/01685540468
07.07.2022 13:51:40
GMT+00:00





PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Suspigionica, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 7 settembre 2022, alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per la valutazione delle Osservazioni ai motivi del diniego trasmesse dal proponente;

premessato che

in data 1 giugno 2022 si è svolta la riunione della conferenza di servizi che, visti i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza, dal Parco e dalla Regione Toscana - da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela dell’ambiente e del paesaggio – ha dato mandato al Parco di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990;

in data 08.07.2022, prot. n. 2867, il Parco ha comunicato al proponente i motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990;

in data 19.07.2022, prot. n. 3022-3023 il proponente ha trasmesso le osservazioni ai motivi ostativi all’accoglimento della istanza;

alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Comune di Vagli Sotto
- Provincia di Lucca
- Regione Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- AUSL Toscana Nord Ovest
- Unione dei Comuni della Garfagnana

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica</i>

<i>Carrara</i>	<i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i> <i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Unione dei Comuni della Garfagnana</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto	<i>Inviata nota</i>
<i>Vedi parere reso nel contributo allegato</i>	
Regione Toscana	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza di servizi e nel contributo allegato</i>	
AUSL Toscana Nord Ovest	<i>dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
ARPAT Dipartimento di Lucca	<i>Inviata nota</i>
<i>Vedi parere reso nel contributo allegato</i>	
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza di servizi nel contributo allegato</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

La conferenza si svolge in modalità telematica e partecipa alla presente riunione il dott. geol. Brunello Forfori in qualità di professionista incaricato.

Partecipa come uditor senza delega, il dott. geol. Vinicio Lorenzoni, consulente del Comune di Vagli Sotto, che comunica che il Comune ha inviato una nota via PEC, che si allega al presente verbale.

Partecipa inoltre Andrea Biagini per la Regione Toscana.

ooo

Il **Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane** ricorda che la conferenza di servizi si è già espressa sul progetto nella riunione del 1 giugno scorso e che la presente riunione ha per oggetto esclusivamente la valutazione delle osservazioni ai motivi del diniego, inviate dal proponente. Propone pertanto che i lavori si svolgano secondo la seguente successione:

- 1) il proponente, se lo ritiene, illustra le proprie osservazioni ai motivi del diniego;
- 2) le Amministrazioni presenti, se lo ritengono, chiedono chiarimenti al proponente in merito alle osservazioni presentate;
- 3) il proponente lascia la riunione;
- 4) le Amministrazioni valutano le osservazioni ai motivi del diniego presentate dal proponente;

Il **Rappresentante del Parco** precisa inoltre che sono pervenuti i seguenti contributi, da parte delle Amministrazioni interessate:

- 1) contributo/parere/autorizzazione del Comune di Vagli Sotto;
- 2) contributo/parere/autorizzazione della Regione Toscana;
- 3) contributo/parere/autorizzazione di ARPAT;
- 4) contributo/parere/autorizzazione della Soprintendenza;

ooo

Il **Professionista incaricato** conferma i contenuti già presenti nelle osservazioni scritte del 19 luglio scorso e informa che il proponente è disponibile ad una riduzione delle escavazioni a cielo aperto.

ooo

Il **Rappresentante della Regione Toscana**, in base agli esiti della conferenza di servizi interna, svolta ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/09, rappresenta che permangono i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La **Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest** precisa che la documentazione inerente le osservazioni presentata dalla ditta ai motivi del diniego non riguardano aspetti inerenti la sicurezza dei lavoratori e pertanto non comportano modifica al parere, in merito agli aspetti di competenza, favorevole con prescrizioni già espresso.

La **Rappresentante della Soprintendenza** comunica che: la Soprintendenza ai sensi dell'art 146 D.lgs 42/04, conferma il proprio parere negativo al progetto di coltivazione per la attivazione della cava Suspiglionica, essendo non conforme al Codice dei Beni Culturali, non conforme al PABE, PIT-PPR e, degli artt 9 e 41 della Costituzione Italiana, con le motivazioni già espresse nei pareri negativi pregressi che si confermano; che in sintesi così si ribadiscono: il progetto di coltivazione se autorizzato andrebbe a stravolgere il contesto paesaggistico con l'inserimento di elementi non armonici al contesto paesaggistico, tutelato dalle normative vigenti. Gli interventi proposti risultano notevolmente impattanti e distruggerebbero l'equilibrio paesaggistico raggiunto dalla natura come ben si evidenzia nelle fotosimulazioni.

Questa Soprintendenza ritiene che gli elementi aggiuntivi pervenuti con le osservazioni non sono tali da modificare la valutazione già espressa da questa Soprintendenza in quanto, si ribadisce che la viabilità indicata nel PABE non esiste e, dopo il sopralluogo in sito si può affermare che la cava è rinaturalizzata e non può essere considerata semplicemente dismessa

Verificato infine, che non possono essere apportati al progetto elementi migliorativi, che compensino al fine dell'ottenimento di quanto richiesto.

Verificato soprattutto che il progetto di coltivazione non risulta conforme al PABE approvato, al PIT-PPR e, che sono stati eseguiti dei lavori non autorizzati e ancora non sanati.

La Soprintendenza, per quanto di competenza, anche riguardo alla Valutazione Paesaggistica esprime parere negativo al piano di coltivazione e per tutti gli interventi in esso ipotizzati.

Il **Rappresentante del Parco** informa che le osservazioni pervenute non modificano i motivi di diniego già esplicitati nella riunione della conferenza di servizi e nel relativo verbale, del 1 giugno scorso.

ooo

La Conferenza di servizi prende atto che:

1. il Parco Regionale delle Alpi Apuane, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e la Regione Toscana confermano il diniego al rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, per i motivi già esposti nel verbale del 1 giugno 2022;
2. l'ARPAT comunica che il proprio parere non può essere espresso, come meglio precisato nel proprio contributo trasmesso e allegato al presente verbale;

La Conferenza di servizi prende atto altresì che nel corso della presente procedura:

sono stati acquisiti i seguenti **pareri favorevoli o autorizzazioni**:

1. pareri favorevoli per le materie di competenza del Comune di Vagli Sotto;
2. parere favorevole di AUSL Toscana Nord Ovest;

sono stati acquisiti i seguenti **pareri contrari o non favorevoli**:

1. parere relativo alla autorizzazione paesaggistica e alla valutazione di impatto ambientale della Soprintendenza;
2. parere/contributo di ARPAT;
3. parere della Regione Toscana per le materie di propria competenza;
4. parere del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

non sono state acquisite le seguenti autorizzazioni:

1. autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 35/2015;
2. autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlgs n. 42/2004, del comune di Vagli Sotto;
3. pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 10/2010;
4. pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n. 30/2015;
5. autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. n. 39/2000;

6. nulla osta del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

La Conferenza di servizi prende atto che i pareri negativi sono prevalenti rispetto ai pareri positivi, in quanto riguardano le materie del paesaggio e dell'ambiente;

La Conferenza di servizi da atto che sono allegati al presente verbale come parte integrante e sostanziale i seguenti pareri e contributi:




- 1) contributo/parere/autorizzazione del Comune di Vagli Sotto;
- 2) contributo/parere/autorizzazione della Regione Toscana;
- 3) contributo/parere/autorizzazione di ARPAT;
- 4) contributo/parere/autorizzazione della Soprintendenza;

Alle ore 10.45 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa la presente riunione della Conferenza dei servizi. Massa, 7 settembre 2022. Letto, approvato e sottoscritto

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol Anna Spazzafumo assente</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>

Conferenza dei servizi

<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>  <small>FIGNANI ALESSANDRO Regione Toscana 12.09.2022 16:49:49 GMT+01:00</small>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi</i>  <small>LAURA MARIA BIANCHI REGIONE TOSCANA/01386030488 GEOLOGO 13.09.2022 10:42:18 UTC</small>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio</i>	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i> Firmato digitalmente da TERESA FERRARO CN = FERRARO TERESA O = Ministero della cultura C = IT
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>  <small>Puccini Raffaello Parco Regionale delle Alpi Apuane/01685540468 12.09.2022 14:07:00 GMT+01:00</small>



Comune di Vagli Sotto
Provincia di Lucca – Ufficio Tecnico

---*---

Oggetto: Cava Suspigionica, Conferenza di Servizi del 07-09-2022 per la valutazione delle osservazioni presentate dal proponente, Turba cava Romana s.r.l., ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Si conferma parere favorevole sull'intervento presentato dalla società, come già espresso nelle precedenti Conferenze di Servizi, ed il parere contenuto nella perizia redatta dall'agronomo in merito alla assoggettabilità del taglio degli alberi alla autorizzazione paesaggistica.

Si conferma che il progetto è conforme al PABE approvato da questo Comune, sia per quanto riguarda le modalità di escavazione, che per quanto attiene ai volumi di estrazione. Si conferma inoltre che la viabilità di accesso alla cava è esistente, come peraltro accertato, non solo in fase di redazione del PABE e dei sopralluoghi eseguiti prima della approvazione dello stesso, ma anche a seguito del sopralluogo effettuato dal tecnico Geol Landucci Nicola, incaricato dal Comune, in data 13.04.2021 che ha accertato e documentato la presenza della suddetta viabilità.

Si fa inoltre notare che la viabilità si arroccamento è inserita in area che il PABE classifica come aree "Escavazione mista", quindi come aree in cui è possibile il taglio di roccia, e quindi a maggiore ragione anche la possibilità di costruire delle strade di arroccamento anche temporanee, ma nel caso specifico si tratta di viabilità esistenti da adeguare o oggetto di manutenzione, ed in seguito oggetto di tagli in roccia con asportazione del materiale.

Il responsabile del Servizio



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Suspigionica Società: Ditta Turba Cava Romana Srl
Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 07.09.2022

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Anticipo i pareri ricevuti precedentemente alla conferenza di cui sopra, a cui debbo riferirmi per la Conferenza dei Servizi da voi convocata.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- Il Settore Autorizzazioni uniche ambientali, preso atto del nuovo contributo tecnico di ARPAT Prot 331575 del 30/08/2022, per quanto di competenza ha ritenuto di non potersi esprimere in senso favorevole o condizionato.

In considerazione degli atti pervenuti e preso atto delle osservazioni presentate, per quanto di competenza, il RUR ritiene pertanto che non sia possibile accogliere le osservazioni della ditta al preavviso di diniego, permanendo i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Sismica Prot 307794 del 03/08/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 336779 del 02/09/2022
- parere Settore Autorizzazioni Rifiuti Prot 299511 del 27/07/2022
- parere ARPAT Prot 331575 del 30/08/2022

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna per il giorno 05.09.2022 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Miniere e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. AOOGR/298213 del 27/07/2022 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n. 117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.
Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOOGRT/Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/298208 del 27/07/2022

Risposta al foglio n. AOOGRT/298210 del 27/07/2022

Risposta al foglio n. AOOGRT/298213 del 27/07/2022

Oggetto: Indizione di Videoconferenze per procedimento di autorizzazione della seguenti attività estrattiva nel comune di Vagli di Sotto (LU):

- Cava Colubraia Formignacola, per il giorno 12 settembre 2022;
- Cava Borella, per il giorno 5 settembre 2022;
- Cava Suspigionica, per il giorno 5 settembre 2022.

Comunicazioni

**Alla Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale**
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

PFC/SAP



Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/27.2** del **30/08/2022** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane

pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Minerale
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Suspigionica - Valutazione motivi ostativi - proponente: Turba - Cava Romana Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 07/09/2022 - Vs. comunicazione prot. 3165 del 26/07/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06, art. 27-bis*

1. Premessa

Con nota prot. 73049 del 27/10/2020 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedura di valutazione di impatto ambientale comprensiva di PAUR per la cava Suspigionica e con nota prot. 86161 del 11/12/2020 la convocazione alla prima CdS. Questo Dipartimento aveva valutato positivamente il progetto pur evidenziando alcuni aspetti di non stretta competenza relativamente alla situazione in atto (pressoché completa rinaturalizzazione, assenza di una evidente strada di accesso).

La CdS aveva però valutato altri aspetti di natura (compatibilità con PIT e PABE) che hanno portato ad una richiesta di chiarimenti e ad una valutazione negativa nella CdS del 01/06/2022 comunicandone gli esiti in data 10/06/2022 ai sensi della L 241/90.

Nell'occasione, questo Dipartimento con nota prot. 41266 del 30/05/2022 aveva richiesto alcune informazioni supplementari volte a meglio valutare gli aspetti legati alla gestione delle AMD alla luce di modifiche della LR 20/2006 e di alcune sentenze della Cassazione e alla relativa eventualità di una diversa classificazione di una parte delle AMD come acque reflue industriali.

Non potendo garantire la presenza in CdS si invia il presente contributo che valuta gli aspetti relativi alle motivazioni del diniego e quelli relativi alle integrazioni trasmesse di competenza di questa Agenzia.

Per quanto riguarda la presenza di particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021 si rimanda a precedenti contributi.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

La ditta riporta il contributo della Regione che fa riferimento ad una richiesta di integrazioni di Arpat (la già citata nota prot. 41266 del 31/05/2022) e che pertanto non è in grado di esprimere un pare-

re. La ditta riporta anche che le richieste di integrazioni di Arpat non *"paiono elementi di per sè ostativi alla realizzazione del progetto stesso"*.

Si ricorda che Arpat esprime una valutazione tecnica sulle modalità di gestione di rifiuti di estrazione, rifiuti, gestione acque meteoriche e di lavorazione, emissioni sonore e polverose e che **non esprime un parere**.

Le motivazioni del diniego non riguardano aspetti tecnici ma urbanistici.

Si ricorda inoltre che l'espressione del parere finale dell'autorità competente non può derivare da un conteggio dei "pareri" a favore o contro come già da tempo assodato dal Consiglio di Stato (Cons. St. 4374/2014).

Si ritiene pertanto che questo particolare aspetto non sia rilevante ai fini della valutazione dei motivi ostativi.

A tal proposito si ricorda che nel contributo prot. 2898 del 15/01/2021, questo Dipartimento aveva comunque espresso alcuni dubbi sull'ammissibilità dell'intervento in merito alla situazione attuale del sito di fatto quasi completamente rinaturalizzato e in cui non sono visibili dalle foto aeree strade esistenti. A tal proposito si veda il: punto 2.2 *"In premessa alle valutazioni tecniche che vengono riportate successivamente, si rileva che:*

- *dall'esame delle ortofoto della Regione Toscana (volo 2017 e volo 2019) il sito appare completamente rinaturalizzato;*
- *dalle stesse immagini non è visibile chiaramente la strada di accesso;*
- *il sito di cava Suspighionica non è riportato nel censimento fatto dalla Regione (Dati LAMMA) per la redazione del PRAER consultabili anche dal sistema Geoscopio; è invece presente nelle vicinanze un altro sito denominato cava Minerva.*

Poiché la presenza di una strada già esistente e la rinaturalizzazione dell'area sono fondamentali ai fini della ammissibilità dell'intervento e alla valutazione del consumo del suolo, si rimette tale valutazione al Parco delle Apuane e al Comune di Vagli rimanendo a disposizione per un eventuale maggior dettaglio delle indicazioni tecniche specifiche".

Ai fini della valutazione dei motivi ostativi, oggetto della presente nota, si fa presente che quanto ricostruito nell'istruttoria del Parco delle Apuane relativamente alla visibilità di una strada di accesso al sito estrattivo (vedi punti 2b e 2c della comunicazione del Parco: la strada di accesso risulta più visibile nelle foto tratte da voli successivi al 2000 in quanto oggetto di rinaturalizzazione) è sostanzialmente verificabile dalle immagini disponibili da Geoscopio.

3. Conclusioni


Si ritiene che i motivi ostativi comunicati dal Parco delle Apuane permangano anche alla luce della documentazione fornita dalla ditta per la presente valutazione.

Qualora l'autorità competente consideri superati i motivi ostativi, si fa presente di non essere in grado fornire una valutazione definitiva relativamente agli aspetti richiesti nella precedente nota in quanto le integrazioni fornite nella documentazione scaricata dal sito internet del Parco delle Apuane non ne consentono una completa valutazione.

Si ricorda che con nota prot. 41266 del 30/05/2022 questo Dipartimento aveva comunicato che *"alla luce di una recente modifica della LR 20/2006 e di alcune sentenze della Cassazione, in base alla provenienza le acque potrebbero essere inquadrabili come acque industriali"* e pertanto venivano richieste informazioni supplementari (tipologia vasche e provenienza dei flussi di acque raccolte) volte a valutare l'eventuale necessità di richiedere una autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

Si ricorda inoltre che è in corso presso la Regione Toscana una verifica di quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC) così come comunicato dal settore Autorizzazione Ambientali con nota prot. 173845 del 28/04/2022.

In particolare, come integrazione veniva richiesto di chiarire il fatto che dalla tabella contenuta nella documentazione risulterebbe presente un'unica vasca di trattamento in cui confluirebbero sia le acque meteoriche che di lavorazione della capacità di 54 mc che potrà *"accumulare per poi successiva-*



mente mandare a trattamento un volume ben superiore di AMPP" senza nessuna indicazione di una ulteriore vasca di trattamento e/o di accumulo dove eventualmente scaricare le AMPP entro il termine di 48 ore previsto dalla normativa.

Distinti saluti

Lucca, li 30/08/2022

**Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli**

Dott.ssa Maria Letizia Franchi ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

**Settore Genio Civile Toscana Nord**

Data

Allegati

Risposta al foglio del

numero

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU) Indizione Videoconferenza interna per il giorno 08.01.2021 alle ore 10:30 stanza virtuale: <https://rtoscana.whereby.com/settore-miniere>

Contributo Istruttorio

RIF 66

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
alessandro.fignani@regione.toscana.it

epc

Regione Toscana
Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile
giovanni.massini@regione.toscana.it

Con protocollo interno 0441321 del 16/12/2020 il Settore Mineriere ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto. Esaminata la documentazione scaricata tramite il portale del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, il Progettista dichiara che la Ditta utilizza acque meteoriche ed effettua il riciclo. Si ricorda che, qualora vi fosse la necessità di integrare tali acque con prelievi da sorgente e/o da corso d'acqua, la Ditta dovrà presentare preventivamente istanza di concessione a questo Settore ai sensi del R.D 1775/33 e del DPGRT 16 agosto 2016 n.61/R.

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, si constata che il progetto di riattivazione e coltivazione della cava Suspigionica non attraversa né il demanio idrico dello stato né corsi d'acqua individuati dal Reticolo Idrografico LR 79/2012 aggiornato con DCRT n. 28/2020 ed adeguato esclusivamente dal punto di vista tecnico con Delibera di Giunta 904/2020.

Visto quanto sopra, si ritiene che per quanto riguarda le competenze del Settore scrivente non vi siano elementi ostativi ad una conclusione positiva del procedimento in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Enzo Di Carlo)

PD/pd



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 27/07/ numero 02968213

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

Contributo Istruttorio
RIF 66

Regione Toscana
Direzione mobilità
Infrastrutture e trasporto
pubblico locale
Settore Miniere

Esaminata la documentazione integrativa, scaricata tramite il portale del Parco delle Alpi Apuane, si conferma quanto già espresso con nota 0004379 del 07/01/2021 che trasmettiamo in allegato alla presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Enzo Di Carlo)

PD-ML/pd

AOOGRT / AD Prot. 0336779 Data 02/09/2022 ore 16:38 Classifica L.060.040. Il documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 02/09/2022 ore 16:38.
Parco Regionale Albi Apuane, Prot. 0003769 del 06-09-2022 in arrivo Cat. 1 Cla. 1



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL

SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Lucca

A

Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it
dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
aspazzafumo@parcapuane.it
arch. Raffaello Puccini
rpuccini@parcapuane.it

E.p.c.

Procura della Repubblica Lucca
Via Galli Tassi, 61 – 55100 Lucca (LU)
procura.lucca@giustizia.it

Carabinieri Comando Gruppo Nucleo Forestale Lucca
flu43531@pec.carabinieri.it

Regione Carabinieri Forestale "Toscana"
-Stazione di Camporgiano
flu43534@pec.carabinieri.it

Prot. n.

Class

Oggetto:

Comune di Vagli Sotto
Cava Suspigionica, Società Turba Cava Romana s.r.l. -
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27 bis, Dlgs 152/2006, CONVOCAZIONE della conferenza di servizi ai sensi del comma 4, art. 73 bis della legge regionale n. 10/2010, per la valutazione delle osservazioni presentate dal proponente ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, giorno 7 settembre 2022, alle ore 10.00

Parco Alpi Apuane PEC del 26/07/2022
Ns prot 9013/22 del 27/7/2022

Parere contrario

In merito alle osservazioni presentate dal proponente per i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, pervenute il 18/07/2022 dalla Società Turba Cava Romana srl, e assunte agli atti con prot 8611 del 19/07/2022, e anche inserite nel sito del Parco Alpi Apuane, si comunica quanto segue.

L'Area in esame è tutelata per legge D.Lgs 42/2004, articolo 136 immobili ed aree di notevole interesse pubblico. D.M. 128/ 1976 .

Si ribadisce che il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi - PABE - e la Autorizzazione Paesaggistica sono due procedimenti diversi, per procedura, tempistiche, fini e conclusioni, pertanto il parere reso ai sensi dell'art 146 D.Lgs 42/2004 non è reso in violazione dell'art 113 comma 4 bis l.r. 65/20014, come afferma il proponente, anche in forza della sentenza del TAR (Sezione Seconda) n° 1055/2021 pubblicata il 15/7/2021.

In merito al taglio del bosco questa Soprintendenza ribadisce che gli interventi eseguiti in assenza della autorizzazione paesaggistica non rientrano nel campo di applicazione di cui all'art 149 D.Lgs 42/2004, come erroneamente hanno asserito il comune e i progettisti.

Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione :

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere

che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

L'attività estrattiva non può certo considerarsi : esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, e neppure taglio culturale.

Inoltre, si precisa che detti interventi eseguiti in assenza della obbligatoria Autorizzazione Paesaggistica hanno comportato una alterazione permanente dello stato dei luoghi, stravolgendo l'uniformità del bosco e creando un evidente vuoto nella massa boschiva, in un paesaggio tutelato dalle normative vigenti.

Il progetto di coltivazione per la riattivazione della cava Suspigionica non è conforme al PABE in quanto al momento della redazione del PABE e conseguente approvazione, il sito non era provvisto di strade carrabili, nelle cartografie del PABE è stata inserita una strada indicata come esistente ai sensi dell'art 6.7 delle NTA del PABE che però non esisteva e non esiste. Nel sopralluogo si è constatato che c'è un'altra strada adiacente al fronte di cava, costruita senza autorizzazioni dopo luglio 2019, costruita con il fondo in scarti di lavorazione delle cave di colore bianco .

Si precisa anche che, un preesistente sentiero trasformato di in strada idonea a consentire il passaggio di mezzi meccanici, non può essere ritenuta attività di manutenzione, inoltre essa produce una sostanziale trasformazione dello stato dei luoghi.



Foto 4 - Rilievo fotografico Stato attuale dei luoghi (punto di ripresa 1 del 19/07/2019)



Foto 5 - Fotosimulazione delle trasformazioni indotte dalla realizzazione del progetto di coltivazione della cava Suspigionica (punto di ripresa 1 del 19/07/2019)

Dal fotoinserimento risulta accertato che il progetto del piano di coltivazione, se realizzato, andrebbe a rendere incongruo e snaturato il contesto paesaggistico con la perdita di habitat rocciosi determinando un degrado morfologico che inciderebbe sulle visuali panoramiche, essendo il contesto paesaggistico visibile dall' Eremo di San Viviano.

Ciò asserito, quindi, non sono, come dice il proponente nelle osservazioni, << ... mere affermazioni generiche del tutto irrilevanti ai fini della valutazione di propria competenza... >> ma sono bensì dimostrazioni scaturite dalla documentazione del progetto di coltivazione proposto.

Si puntualizza anche, che ad oggi il comune di Vagli di Sotto non ha applicato le normative vigenti in merito agli interventi eseguiti ma non autorizzati nella cava Suspiglionica.

Questa Soprintendenza ha il compito di tutelare il paesaggio ai sensi delle normative vigenti, pertanto non può autorizzare la distruzione di esso. L'attivazione della cava Suspiglionica, se autorizzata andrebbe a distruggere un sito meritevole di essere conservato.

Questa Soprintendenza ai sensi dell'art 146 D.lgs 42/04, conferma il proprio parere negativo al progetto di coltivazione per la attivazione della cava Suspiglionica, essendo non conforme al Codice dei Beni Culturali, non conforme al PABE, PIT-PPR e, degli artt 9 e 41 della Costituzione Italiana, con le motivazioni già espresse nei pareri negativi pregressi che si confermano; che in sintesi così si ribadiscono: il progetto di coltivazione se autorizzato andrebbe a stravolgere il contesto paesaggistico con l'inserimento di elementi non armonici al contesto paesaggistico, tutelato dalle normative vigenti. Gli interventi proposti risultano notevolmente impattanti e distruggerebbero l'equilibrio paesaggistico raggiunto dalla natura come ben si evidenzia nelle fotosimulazioni.


Questa Soprintendenza ritiene che gli elementi aggiuntivi pervenuti con le osservazioni non sono tali da modificare la valutazione già espressa da questa Soprintendenza in quanto, si ribadisce che la viabilità indicata nel PABE non esiste e, dopo il sopralluogo in sito si può affermare che la cava è rinaturalizzata e non può essere considerata semplicemente dismessa.

Verificato infine, che non possono essere apportati al progetto elementi migliorativi, che compensino al fine dell'ottenimento di quanto richiesto.

Verificato soprattutto che il progetto di coltivazione non risulta conforme al PABE approvato, al PIT-PPR e, che sono stati eseguiti dei lavori non autorizzati e ancora non sanati.

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, anche riguardo alla Valutazione Paesaggistica esprime parere negativo al piano di coltivazione e per tutti gli interventi in esso ipotizzati.

Il responsabile dell' istruttoria
Funzionario Architetto
Teresa Ferraro



TF/af
9013/22_

Il Soprintendente
Angela Acordon



Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/27.2** del **30/08/2022** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane

pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Minerale
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Suspigionica - Valutazione motivi ostativi - proponente: Turba - Cava Romana Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 07/09/2022 - Vs. comunicazione prot. 3165 del 26/07/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06, art. 27-bis*

1. Premessa

Con nota prot. 73049 del 27/10/2020 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedura di valutazione di impatto ambientale comprensiva di PAUR per la cava Suspigionica e con nota prot. 86161 del 11/12/2020 la convocazione alla prima CdS. Questo Dipartimento aveva valutato positivamente il progetto pur evidenziando alcuni aspetti di non stretta competenza relativamente alla situazione in atto (pressoché completa rinaturalizzazione, assenza di una evidente strada di accesso).

La CdS aveva però valutato altri aspetti di natura (compatibilità con PIT e PABE) che hanno portato ad una richiesta di chiarimenti e ad una valutazione negativa nella CdS del 01/06/2022 comunicandone gli esiti in data 10/06/2022 ai sensi della L 241/90.

Nell'occasione, questo Dipartimento con nota prot. 41266 del 30/05/2022 aveva richiesto alcune informazioni supplementari volte a meglio valutare gli aspetti legati alla gestione delle AMD alla luce di modifiche della LR 20/2006 e di alcune sentenze della Cassazione e alla relativa eventualità di una diversa classificazione di una parte delle AMD come acque reflue industriali.

Non potendo garantire la presenza in CdS si invia il presente contributo che valuta gli aspetti relativi alle motivazioni del diniego e quelli relativi alle integrazioni trasmesse di competenza di questa Agenzia.

Per quanto riguarda la presenza di particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021 si rimanda a precedenti contributi.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

La ditta riporta il contributo della Regione che fa riferimento ad una richiesta di integrazioni di Arpat (la già citata nota prot. 41266 del 31/05/2022) e che pertanto non è in grado di esprimere un pare-

re. La ditta riporta anche che le richieste di integrazioni di Arpat non *"paiono elementi di per sè ostativi alla realizzazione del progetto stesso"*.

Si ricorda che Arpat esprime una valutazione tecnica sulle modalità di gestione di rifiuti di estrazione, rifiuti, gestione acque meteoriche e di lavorazione, emissioni sonore e polverose e che **non esprime un parere**.

Le motivazioni del diniego non riguardano aspetti tecnici ma urbanistici.

Si ricorda inoltre che l'espressione del parere finale dell'autorità competente non può derivare da un conteggio dei "pareri" a favore o contro come già da tempo assodato dal Consiglio di Stato (Cons. St. 4374/2014).

Si ritiene pertanto che questo particolare aspetto non sia rilevante ai fini della valutazione dei motivi ostativi.

A tal proposito si ricorda che nel contributo prot. 2898 del 15/01/2021, questo Dipartimento aveva comunque espresso alcuni dubbi sull'ammissibilità dell'intervento in merito alla situazione attuale del sito di fatto quasi completamente rinaturalizzato e in cui non sono visibili dalle foto aeree strade esistenti. A tal proposito si veda il: punto 2.2 *"In premessa alle valutazioni tecniche che vengono riportate successivamente, si rileva che:*

- *dall'esame delle ortofoto della Regione Toscana (volo 2017 e volo 2019) il sito appare completamente rinaturalizzato;*
- *dalle stesse immagini non è visibile chiaramente la strada di accesso;*
- *il sito di cava Suspighionica non è riportato nel censimento fatto dalla Regione (Dati LAMMA) per la redazione del PRAER consultabili anche dal sistema Geoscopio; è invece presente nelle vicinanze un altro sito denominato cava Minerva.*

Poiché la presenza di una strada già esistente e la rinaturalizzazione dell'area sono fondamentali ai fini della ammissibilità dell'intervento e alla valutazione del consumo del suolo, si rimette tale valutazione al Parco delle Apuane e al Comune di Vagli rimanendo a disposizione per un eventuale maggior dettaglio delle indicazioni tecniche specifiche".

Ai fini della valutazione dei motivi ostativi, oggetto della presente nota, si fa presente che quanto ricostruito nell'istruttoria del Parco delle Apuane relativamente alla visibilità di una strada di accesso al sito estrattivo (vedi punti 2b e 2c della comunicazione del Parco: la strada di accesso risulta più visibile nelle foto tratte da voli successivi al 2000 in quanto oggetto di rinaturalizzazione) è sostanzialmente verificabile dalle immagini disponibili da Geoscopio.

3. Conclusioni

Si ritiene che i motivi ostativi comunicati dal Parco delle Apuane permangano anche alla luce della documentazione fornita dalla ditta per la presente valutazione.

Qualora l'autorità competente consideri superati i motivi ostativi, si fa presente di non essere in grado fornire una valutazione definitiva relativamente agli aspetti richiesti nella precedente nota in quanto le integrazioni fornite nella documentazione scaricata dal sito internet del Parco delle Apuane non ne consentono una completa valutazione.

Si ricorda che con nota prot. 41266 del 30/05/2022 questo Dipartimento aveva comunicato che *"alla luce di una recente modifica della LR 20/2006 e di alcune sentenze della Cassazione, in base alla provenienza le acque potrebbero essere inquadrabili come acque industriali"* e pertanto venivano richieste informazioni supplementari (tipologia vasche e provenienza dei flussi di acque raccolte) volte a valutare l'eventuale necessità di richiedere una autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

Si ricorda inoltre che è in corso presso la Regione Toscana una verifica di quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC) così come comunicato dal settore Autorizzazione Ambientali con nota prot. 173845 del 28/04/2022.

In particolare, come integrazione veniva richiesto di chiarire il fatto che dalla tabella contenuta nella documentazione risulterebbe presente un'unica vasca di trattamento in cui confluiranno sia le acque meteoriche che di lavorazione della capacità di 54 mc che potrà *"accumulare per poi successiva-*

mente mandare a trattamento un volume ben superiore di AMPP" senza nessuna indicazione di una ulteriore vasca di trattamento e/o di accumulo dove eventualmente scaricare le AMPP entro il termine di 48 ore previsto dalla normativa.

Distinti saluti

Lucca, li 30/08/2022

**Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli**

Dott.ssa Maria Letizia Franchi ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.